

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

1028^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 15 FEBBRAIO 2001

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente MANCINO

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVI

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-70

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 71-152

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)*153-180

I N D I C E

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTORICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione, con modificazioni:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) Riforma della legislazione nazionale del turismo (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e del Consiglio regionale del Veneto; e modificato dalla Camera dei deputati):

PIREDDA (CCD) 2, 24, 25 e passim

VEGAS (FI) 6, 23, 41 e passim

WILDE (LFNP) 8, 19, 20 e passim

* GAMBINI (DS), relatore 2, 15, 21 e passim

PASSIGLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero 19

TOIA, ministro per i rapporti con il Parlamento 21

PERUZZOTTI (LFNP) 21, 22, 23 e passim

DE PICCOLI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero 25, 35, 45 e passim

NOVI (FI) 37

Verifiche del numero legale Pag. 19, 20, 21 e passim

Votazioni nominali con scrutinio simultaneo 23, 26, 29 e passim

Votazione finale:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

PRESIDENTE 68

Votazione nominale con scrutinio simultaneo 68

Discussione:

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato MARENCO)

(2180) SERENA. - Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):

RUSSO (DS), relatore 69

NOVI (FI) 69, 70

Verifica del numero legale 70

ALLEGATO A

DISEGNO DI LEGGE N. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B:

Ordine del giorno n. 1 71

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Democrazia Europea: DE; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I democratici-l'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Centro Riformatore-Federazione dei liberali italiani: Misto-CR-FLI; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA; Misto-Südtiroler Volkspartei (SVP): Misto-SVP; Misto-Italia dei valori-Lista Di Pietro: Misto-IdV-DP; Misto-CDU: Misto-CDU.

Articolo 1 emendamenti e ordine del giorno n. 100	<i>Pag.</i> 72	Articolo 11 ed emendamenti	<i>Pag.</i> 149
Articolo 2, emendamenti e ordini del giorno nn. 550 e 552	86	Articolo 12	151
Articolo 3 ed emendamenti	106	<i>ALLEGATO B</i>	
Articolo 4 ed emendamenti	108	VOTAZIONI QUALIFICATE EFFET- TUA TE NEL CORSO DELLA SEDUTA .	
Articoli soppressi dalla Camera dei deputati	115	153	
Emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 4	116	COMMISSIONI PERMANENTI	
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	117	Variazioni nella composizione	
Articolo 5 ed emendamenti	118	162	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 5 e ordine del giorno n. 551	125	DISEGNI DI LEGGE	
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	127	Annunzio di presentazione	
Articolo 6, emendamenti e ordine del giorno n. 600	128	Assegnazione	
Articolo 7, emendamenti e ordine del giorno n. 500	133	Approvazione da parte di Commissioni per- manenti	
Articolo 8 ed emendamenti	138	Ritiro	
Articolo soppresso dalla Camera dei deputati	140	164	
Articolo 9 ed emendamenti	141	GOVERNO	
Emendamenti tendenti ad inserire articoli ag- giuntivi dopo l'articolo 9 e ordine del giorno n. 2	143	Trasmissione di documenti	
Articoli soppressi dalla Camera dei deputati	146	164	
Articolo 10	148	MOZIONI E INTERROGAZIONI	
		Annunzio	
		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	
		164	
		Mozioni	
		166	
		Interrogazioni	
		174	
		<hr/>	
		N. B. - <i>L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore.</i>	

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) *Riforma della legislazione nazionale del turismo (Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e del Consiglio regionale del Veneto; e modificato dalla Camera dei deputati)*

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Dopo che il relatore, senatore Gambini, si è rimesso alla relazione scritta, dichiara aperta la discussione generale.

PIREDDA (*CCD*). Il provvedimento in esame, per quanto migliorabile, costituisce senz'altro un passo in avanti nello sforzo di adeguamento del settore turistico nazionale alle nuove richieste del mercato ed alla forte competizione internazionale. Il prevalere dei fini ricreativi su quelli culturali e l'ampliamento delle fasce sociali coinvolte hanno comportato rilevanti mutamenti organizzativi, esaltando il ruolo dei *tour operator* ed imponendo un generalizzato contenimento dei costi. In tale contesto appare necessario programmare l'utilizzo degli incentivi al fine di decongestionare le zone a più alta intensità turistica e promuovere quelle meno frequentate, dando peraltro corretta applicazione all'articolo 158 del Trattato di Amsterdam che prevede iniziative per lo sviluppo dei territori ultraperiferici e delle isole. Occorre altresì rendere più competitive le spese di trasporto ed incentivare il turismo interno ed in particolare quello alternativo. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

VEGAS (*FI*). I rilievi critici sul provvedimento attengono a profili sia di carattere istituzionale, per il mancato pieno trasferimento in via esclusiva alle regioni delle competenze, sia di carattere economico. Il settore, infatti, non essendo stato affidato interamente ai meccanismi di regolazione del mercato e nel contempo mancando di una efficace programmazione, non fa registrare lo sviluppo che invece si riscontra negli altri Paesi. Occorrono quindi maggiori investimenti, analogamente a quanto si è fatto per i distretti industriali, in un'ottica di liberalizzazione, dal momento che a distanza di tre anni dalla sua istituzione l'Agenzia Sviluppo Italia ha dimostrato di perseguire soltanto il proprio mantenimento. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

WILDE (*LFNP*). Il settore del turismo non è trasversale a quello del lavoro, della cultura e dello sviluppo delle infrastrutture, ma deve essere considerato in base alle sue specificità come comparto industriale unitario e alle peculiarità dei diversi territori e delle differenti culture. Invece il disegno di legge quadro non valuta in maniera adeguata le esigenze connesse alla globalizzazione che investe anche questo settore, né l'aumento dell'offerta turistica degli altri Paesi, né l'esistenza di settori di nicchia da sviluppare. Inoltre, nonostante l'abolizione del Ministero, il testo non è rispettoso delle competenze che l'articolo 117 della Costituzione assegna alle regioni. Nel criticare l'articolato, in particolare per quanto riguarda il riconoscimento alle associazioni *no profit* della possibilità di svolgere un'attività sostanzialmente economica, con conseguente possibilità che ciò alimenti il voto di scambio, annuncia il voto contrario del suo Gruppo. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GAMBINI, *relatore*. Nelle diverse letture del disegno di legge si è registrata l'attiva partecipazione della minoranza, nella comune consapevolezza dell'importanza del settore turistico, anche in considerazione della

previsione di una notevole crescita a livello mondiale di un mercato nel quale l'Italia resta una delle mete più prestigiose, ma nel quale si rafforza l'offerta turistica di Paesi concorrenti. Il turismo italiano deve affrontare una competizione così impegnativa dopo anni di abbandono, per di più appesantito da una normativa obsoleta che in parte risale addirittura agli anni Venti e Trenta. Sono pertanto necessarie nuove fondamenta legislative in grado di modernizzare in tempi brevi il settore ed è per questo che il disegno di legge va approvato entro la fine della legislatura, come richiedono sia le organizzazioni dei datori di lavoro sia quelle dei lavoratori. Il testo assicura un'attuazione non formale dell'articolo 117 della Costituzione, affidando reali competenze alle regioni sulla base dell'intesa ratificata in sede di Conferenza Stato-regioni. Inoltre, l'individuazione di una cifra unitaria di qualità dell'offerta turistica a livello nazionale garantisce sia la tutela dei consumatori sia una leale concorrenza tra gli operatori. L'offerta turistica italiana è incentrata su numerosi piccoli e medi imprenditori, la cui attività va sostenuta e valorizzata, anche attraverso la rapida approvazione del provvedimento in esame, affinché possano competere su un mercato nel quale è sempre più rilevante la presenza dei grandi operatori. (*Applausi del senatore Polidoro*).

PASSIGLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Rinuncia alla replica.

WILDE (*LFNP*). Anche alla luce dei dubbi di costituzionalità sul comma 4 dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, propone di non passare all'esame degli articoli e chiede che tale proposta venga preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,48, è ripresa alle ore 11,09.

Presidenza del presidente MANCINO

PRESIDENTE. Riprende i lavori.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore WILDE (LFNP), il Senato respinge la richiesta di non passare all'esame degli articoli avanzata dallo stesso senatore.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge. (*v. Resoconto stenografico*). Passa all'esame dell'ordine del giorno n. 1, nonché dell'articolo

1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Invita al ritiro dell'emendamento 1.108 per trasformarlo in ordine del giorno. È contrario ai restanti emendamenti.

TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1 non verrà pertanto posto in votazione.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 1.100. È poi respinto l'1.200. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, è respinto l'emendamento 1.300. Con votazione nominale elettronica, chiesta sempre dal senatore PERUZZOTTI, è poi respinto l'emendamento 1.101.

VEGAS (FI). Sottoscrive tutte le proposte di modifica recanti la firma del senatore Travaglia e ritira gli emendamenti 1.102, 1.104, 1.106, 1.107, 1.111, 1.112, 1.115 e 1.119.

Il Senato respinge l'emendamento 1.103. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto l'emendamento 1.105.

PIREDDA (CCD). Accoglie l'invito del relatore e trasforma l'emendamento 1.108 nell'ordine del giorno n. 100. (v. *Allegato A*).

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere favorevole.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Lo accoglie.

PRESIDENTE. Pertanto non verrà posto in votazione.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), respinge l'emendamento 1.109. Con distinte votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 1.110 a 1.114. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, è respinto l'1.116. Sono altresì respinti, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.117 e 1.118. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge gli identici emendamenti 1.120 e 1.121. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore PERUZZOTTI, è respinto l'1.122. Sono quindi respinti l'1.123 e l'1.124. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, è respinta la seconda parte dell'emendamento 1.125, dalla parola

«fino» alla parola «età», con conseguente preclusione della prima parte dello stesso e dell'emendamento 1.126. Sono poi respinti gli emendamenti 1.127 e 1.128, fino alle parole «non superiori», con la conseguente preclusione della restante parte e degli emendamenti 1.129 e 1.130. Risultano poi respinti gli emendamenti da 1.131 a 1.137. Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'1.138. Con votazione nominale elettronica, chiesta ancora dal senatore PERUZZOTTI, è respinto l'1.139. Sono poi respinti gli emendamenti 1.140 e 1.141, fino alle parole «in particolare», con la conseguente preclusione della restante parte e dell'1.142. Sono poi respinti tutti i restanti emendamenti presentati all'articolo 1 che, con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, risulta infine approvato.

PRESIDENTE. Poiché è presumibile la mancanza del *quorum* necessario rinvia la votazione finale del disegno di legge 4339-B, prevista per le ore 11,30. (*Proteste del senatore Tirelli*). Passa all'esame dell'articolo 2 e degli emendamenti e degli ordini del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che sull'emendamento 2.137 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VEGAS (FI). Sottoscrive e ritira gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.74, 2.78, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.87, 2.102, 2.106, 2.107, 2.109, 2.112, 2.119, e 2.120.

GAMBINI, *relatore*. Invita al ritiro degli emendamenti 2.124, 2.127, 2.130, 2.132, 2.137, 2.142, 2.144, 2.149, 2.150 e 2.156.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprime parere conforme a quello del relatore ed accoglie gli ordini del giorno nn. 550 e 552.

PERUZZOTTI (LFNP). La Lega non parteciperà alla votazione dell'emendamento 2.70 manifestando disappunto per la decisione della Presidenza di non procedere alla votazione finale del disegno di legge n. 4339-B, considerata l'incapacità della maggioranza non solo di assicurare il *quorum* necessario ma anche di governare. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Proteste dal Gruppo DS e PPI*).

Con distinte votazioni, Il Senato respinge gli emendamenti 2.70, 2.73 e gli identici 2.75 e 2.76.

NOVI (FI). Sottolinea il contributo positivo del Gruppo, che si manifesta attraverso il ritiro di molti emendamenti, per consentire un celere esame del disegno di legge.

Il Senato respinge l'emendamento 2.77. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), è respinto il 2.79. Sono poi respinti gli emendamenti da 2.81 a 2.101. Viene inoltre respinto l'emendamento 2.103, fino alle parole «tre mesi», con la conseguente preclusione della restante parte e del 2.104. Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.105 a 2.116. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, sono respinti gli identici emendamenti 2.117 e 2.118. Sono poi respinti gli emendamenti da 2.121 a 2.129.

VEGAS (FI). Ritira gli emendamenti 2.130, 2.133, 2.136, 2.137, 2.139, 2.143 e 2.146.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 2.131 al 2.138. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge anche l'emendamento 2.140. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 2.141 al 2.157. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 2.158, fino alle parole «nove mesi», risultano preclusi la restante parte dello stesso ed i successivi 2.159 e 2.160. Il Senato respinge quindi gli ulteriori emendamenti all'articolo 2.

PRESIDENTE. Gli ordini del giorno nn. 550 e 552, accolti dal Governo, non vengono posti ai voti.

Il Senato approva l'articolo 2.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti, ricordando che sull'emendamento 3.1 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VEGAS (FI). L'emendamento 3.1 attribuisce un ruolo determinante alle regioni nella programmazione turistica.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Invita i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, nella considerazione che le regioni hanno già la facoltà prevista nella proposta di modifica. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il Senato respinge l'emendamento 3.1. Risultano quindi respinti il 3.100 e la prima parte del 3.101, fino alle parole «due anni», con

conseguente preclusione della restante parte dello stesso emendamento e dei successivi 3.102 e 3.103.

PIREDDA (*CCD*). L'emendamento 3.104 consentirebbe la partecipazione alla Conferenza nazionale del turismo anche dell'Associazione nazionale dei piccoli comuni d'Italia.

Il Senato respinge gli emendamenti 3.104 e 3.105. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato approva l'articolo 3.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti.

VEGAS (*FI*). Ritira gli emendamenti 4.102, 4.104, 4.107 e 4.111. L'emendamento 4.1 è indispensabile per garantire una maggiore fruizione turistica, mentre il 4.4 mira a regolamentare meglio il settore della multiproprietà. Infine, l'emendamento 4.0.1 fa rientrare le concessioni demaniali marittime tra le competenze specifiche delle regioni.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario sull'emendamento 4.1 e favorevole sugli identici 4.4 e 4.119. Invita i presentatori a ritirare tutti gli altri emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 4.1 al 4.118. Risultano invece approvati gli emendamenti 4.4 e 4.119, tra loro identici. Dopo la reiezione degli emendamenti 4.120, 4.121 e 4.122, il Senato approva l'articolo 4 nel testo emendato.

VEGAS (*FI*). Ritira l'emendamento 4.0.1.

Con distinte votazioni, il Senato conferma la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, degli articoli 3, 4 e 5 del testo approvato in prima lettura.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 5 introdotto dalla Camera dei deputati e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.123.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 551.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 551 non verrà posto ai voti.

VEGAS (*FI*). Ritira l'emendamento 5.123.

Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 5.100. Vengono quindi respinti gli emendamenti dal 5.2 al 5.111. Con votazione nominale elettronica, chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 5.112. Risultano quindi respinti gli emendamenti dal 5.113 al 5.120. Nuovamente con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PERUZZOTTI, il Senato respinge l'emendamento 5.121. Dopo la reiezione degli emendamenti 5.122 e 5.124, il Senato approva, con votazione nominale elettronica chiesta dal senatore PERUZZOTTI, l'articolo 5.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato. Poiché l'emendamento 5.0.1 intende ripristinare tale articolo, il voto dell'emendamento consentirà all'Assemblea di esprimersi sulla soppressione.

Il Senato respinge gli emendamenti 5.0.100 e 5.0.1.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 6 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore, accogliendo l'ordine del giorno n. 600.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 600 non verrà posto ai voti.

PERUZZOTTI (*LFNP*). Dichiaro voto favorevole all'emendamento 6.100 e ne chiedo la votazione nominale elettronica.

Con votazione nominale elettronica, il Senato respinge l'emendamento 6.100. Vengono quindi respinti anche il 6.101 ed il 6.102. Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 6.103, fino alle parole «70 per cento», con conseguente preclusione della restante parte dello stesso e dei successivi 6.104 e 6.105.

Il Senato respinge gli emendamenti 6.106, 6.107, 6.108 e la prima parte del 6.109, fino alle parole «30 per cento», con conseguente preclusione della restante parte dell'emendamento e dei successivi 6.110 e 6.111. Risultano ugualmente respinti gli emendamenti 6.112, 6.113, 6.114 e la prima parte del 6.115, fino alle parole «tre mesi», con conseguente preclusione della restante parte dell'emendamento e del successivo 6.116. A seguito del voto contrario sulla prima parte dell'emendamento 6.117, fino alle parole «sessanta giorni», sono preclusi la seconda parte dell'emendamento ed il successivo 6.118. Il Senato approva l'articolo 6.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti, che si intendono illustrati, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, parere contrario sugli emendamenti 7.108 e 7.114.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore ed accoglie l'ordine del giorno n. 500.

PRESIDENTE. Pertanto l'ordine del giorno n. 500 non verrà posto ai voti.

Il Senato respinge gli emendamenti dal 7.100 al 7.106. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore PERUZZOTTI (LFNP), il Senato respinge l'emendamento 7.107. Risulta poi respinto, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, il successivo 7.108. Dopo il voto contrario sugli emendamenti dal 7.109 al 7.113, il Senato respinge, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, l'emendamento 7.114. Infine, il Senato approva l'articolo 7.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Anche il Governo.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 8. Successivamente il Senato conferma la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 9 del testo approvato in prima lettura.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concorda con il relatore.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.100 e 9.101, approvando l'articolo 9.

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato. Poiché l'emendamento 9.0.101 intende ripristinare tale articolo, il voto dell'emendamento consentirà all'Assemblea di esprimersi sulla soppressione.

Il Senato respinge gli emendamenti 9.0.100 e 9.0.101.

PRESIDENTE. Accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 2 non viene posto voti.

Il Senato conferma la soppressione, deliberata dalla Camera dei deputati, dell'articolo 12 del testo approvato in prima lettura. Il Senato approva altresì l'articolo 10, corrispondente all'articolo 13 del testo varato dal Senato.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 14 del testo varato dal Senato, e degli emendamenti ad esso riferiti, che si intendono illustrati.

GAMBINI, *relatore*. Esprime parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Anche il Governo è contrario.

Il Senato respinge tutti gli emendamenti ed approva l'articolo 11, nonché l'articolo 12, corrispondente all'articolo 15 del testo varato dal Senato. Infine, il Senato approva il disegno di legge nel testo emendato, autorizzando la Presidenza ad apportare le modifiche di coordinamento eventualmente necessarie. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi e UDEUR).

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. Indice, ai sensi articolo 120, comma 3, del Regolamento, la votazione nominale elettronica del disegno di legge n. 4339-B.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di legge n. 4339-B. (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Misto-Com, Verdi e UDEUR).

Discussione dei disegni di legge:

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia

PRESIDENTE. Autorizza il senatore Russo a svolgere la relazione orale.

RUSSO, *relatore*. Il testo proposto all'Assemblea dalla Commissione giustizia limita la portata del provvedimento originario ad una serie di norme immediatamente operative in materia di decentramento a livello distrettuale dei servizi della giustizia e quindi sopprime la delega al Governo originariamente prevista in tema di ordinamento del Ministero di grazia e giustizia. Raccomanda la sollecita approvazione del provvedimento, che si articola in tre punti principali: l'istituzione dell'Ufficio distrettuale dell'Amministrazione della giustizia, con sede presso il capoluogo distrettuale, salvo in Sicilia dove vengono previsti due uffici; norme in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari; l'istituzione di una Scuola per la formazione e l'aggiornamento del personale direttivo del Ministero.

NOVI (*FI*). Pone una questione sospensiva, chiedendo che la votazione sia preceduta dalla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Dispone la verifica. Avverte che il Senato non è in numero legale e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito della discussione dei disegni in titolo ad altra seduta.

BOSI, *segretario*. Dà annuncio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 12,26.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,31*).

Si dia lettura del processo verbale.

BOSI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Angius, Barbieri, Barrile, Bergonzi, Bo, Bobbio, Borroni, Cabras, Camerini, Cioni, De Martino Francesco, Fumagalli Carulli, Lauria Michele, Lavagnini, Leone, Manconi, Occhipinti, Passigli, Pellegrino, Petrucci, Piloni, Rocchi, Salvato e Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Curto, Diana Lorenzo e Lombardi Satriani, per attività della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari; De Carolis e Turini, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Bedin, Biasco, Maggiore, Migone, Mungari, Squarcialupi e Vertone Grimaldi, per partecipare all'incontro con il Parlamento ed il Governo svedese; Corrao, per partecipare a Tunisi alla cerimonia inaugurale della mostra «l'Islam in Sicilia».

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,35*).

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B) *Riforma della legislazione nazionale del turismo* (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; De Luca Athos; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri; e del Consiglio regionale del Veneto; e modificato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Piredda. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, pensavo che il relatore avrebbe integrato la relazione scritta, in modo da consentirci ulteriori riflessioni sull'argomento.

Il problema del turismo è di straordinaria rilevanza per una nazione come la nostra, che ha un giro di affari di 140.000 miliardi, pari a oltre l'11 per cento del prodotto interno lordo. Quindi, è logico che la politica guardi al turismo con particolarissima attenzione anche in termini occupazionali, dato che il settore impiega circa due milioni di persone.

Le previsioni degli osservatori più accreditati nel mondo dicono che per circa vent'anni ci sarà un ulteriore sviluppo del turismo ad un ritmo piuttosto accelerato e più sostenuto rispetto a tanti altri settori economici. Si stima che l'incremento annuo sarà attorno al 4 per cento.

Anche in questo settore, naturalmente, la posizione italiana deve confrontarsi con la concorrenza mondiale. Compaiono nuovi soggetti che cercano di attrarre i flussi turistici con offerte preferenziali. Il nostro Paese, che peraltro – come è noto – detiene il 60 per cento dei beni culturali del mondo, sta perdendo posizioni. Già non siamo più nella condizione in cui eravamo fino a poco tempo fa, cioè il terzo paese turistico del mondo; sembrerebbe infatti che siamo scesi al quarto, superati di recente dalla Spagna.

Questo dovrebbe indurre la politica italiana a riflettere un po' più approfonditamente sulle leve che è necessario attivare per far crescere il ruolo del nostro Paese in questo campo.

Il provvedimento al nostro esame costituisce certamente un passo avanti, e positivo, nel panorama del turismo italiano. Infatti, come è noto, una legge quadro per il settore non esisteva; quindi è positivo che il tema sia stato affrontato, anche se naturalmente non mancano – come è inevitabile – possibili punti di critica.

Dicevo che il problema della perdita di competitività ha diverse origini. Intanto, va riferito anche al cambiamento qualitativo del turismo. Sappiamo che alle origini il turismo era colto, era un turismo di classi superiori. Erano gli uomini colti, gli scrittori a visitare le varie parti del mondo, sia per propria curiosità culturale, sia per descrivere e confrontare le varie civiltà.

A mano a mano che l'economia si è sviluppata e l'elevazione del reddito è diventata più diffusa, il turismo – inteso come occupazione del tempo libero, a fini culturali e ricreativi – ha avuto una base sempre più ampia. Nel dopoguerra, si è democratizzato; uso questo termine un po' a sproposito per il settore, ma, in senso generale, ciò vuol dire che gran parte della popolazione partecipa al flusso turistico, al quale non accedeva in passato.

Via via che classi di reddito si sono affacciate alla frontiera turistica, la richiesta ha ricevuto stimoli e confrontato le offerte. Il rapporto tra domanda e offerta, nel turismo come in altri settori, ha dovuto confrontare i prezzi di offerta alla qualità della domanda. Così, si è andati verso forme di turismo che potevano offrire servizi ad un prezzo sempre più competitivo: di qui sono nati il gigantismo degli alberghi e un'organizzazione turistica composta di soggetti specializzati nel settore, a differenza del passato, quando si preferiva la formula del «fai da te». Credo che i viaggiatori inglesi, tedeschi o francesi, quando si mettevano in moto, non avessero bisogno di un'agenzia turistica, ma viaggiassero con il «fai da te» (mi riferisco al noto *spot* pubblicitario nel quale viene detto di fare attenzione perché con il «fai da te» si corrono grandi rischi, mentre se si entra in una sorta di catena di montaggio i rischi li affronta l'agenzia).

Il turismo dei tempi attuali è dunque caratterizzato da una sorta di catena di montaggio, cioè da grandi operatori che, con termine anglosassone, vengono comunemente definiti *tour operator* e che organizzano l'incontro tra domanda e offerta; anzi, molto spesso creano la domanda e sono collegati all'offerta (non mi dilungherò a discettare se prevalga la

promozione della domanda o quella dell'offerta). Di fronte ad un turismo solo parzialmente culturale e per lo più ricreativo, è evidente che per l'Italia essere detentrica del 60 per cento del patrimonio culturale mondiale non significa automaticamente renderla più appetibile, come meta turistica, di altri paesi. Ad esempio, chi voglia trascorrere il proprio tempo libero in allegria non è interessato alle pinacoteche o alle opere d'arte anche architettoniche, ma al divertimento, ai quattro giorni «mordi e fuggi». Sono stato a Cancun, in Messico, dove certo la gente non va per vedere i resti delle civiltà antiche, ma soltanto per soggiornare su belle spiagge. Poiché anche l'Italia, per un certo periodo di tempo, ha attratto il turismo marino balneare, via via che questa quota di turismo è prevalsa ha cominciato a perdere terreno e continua a perderlo, anche perché il costo di una vacanza in Italia è alto.

Ritengo dunque necessaria una politica di incentivi che consenta un abbassamento dei costi, senza il quale probabilmente perderemo ulteriori quote del mercato turistico mondiale. Credo però che in questo ambito vi sia anche una grave carenza del nostro sistema politico. Non voglio rivolgere accuse a questo Governo, ma limitarmi a far rilevare che da molto tempo in materia di turismo il Governo del nostro Stato segue la logica del lasciar fare, impegnando nel settore turistico risorse abbastanza modeste.

Vorrei citare un recente caso. La *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2001 ha pubblicato i bandi del Ministero dell'industria, applicativi della legge n. 488 del 1992, che hanno esteso per la seconda volta taluni incentivi al settore turistico. I colleghi sanno meglio di me che la citata legge n. 488 del 1992 prevede incentivi per lo sviluppo delle attività industriali e manifatturiere; su richiesta del settore turistico, i benefici ivi previsti sono stati estesi, per la seconda volta, alle attività di quel comparto.

Il bando cui mi riferisco non riguarda l'intero territorio nazionale, ma soltanto le regioni dei cosiddetti obiettivi 1 e 2 dell'Unione europea. Mentre nel primo bando era prevista una differenziazione dei contributi in base al livello di sviluppo delle regioni o delle province interessate, nel secondo non si attua una differenziazione degli incentivi in rapporto ai livelli di sviluppo turistico e generale delle regioni di riferimento. Farò un esempio riferendomi alla mia regione d'origine per evitare di addentrarmi in territori altrui, ma sarebbe facile estendere l'esempio ad altre zone.

Nel primo bando era previsto che l'operatore turistico che avesse voluto costruire un albergo sulla Costa Smeralda avrebbe ricevuto soltanto il 30 per cento di equivalente sovvenzione netta, cui si sarebbe potuto aggiungere un 15 per cento di equivalente sovvenzione lorda. Qualora l'operatore turistico avesse voluto costruire un albergo nelle province di Nuoro e di Oristano, a più basso tasso di sviluppo generale e turistico, avrebbe ricevuto il 20 per cento in più dell'equivalente sovvenzione netta e il 15 per cento fisso dell'equivalente sovvenzione lorda.

I colleghi sanno che il sistema di erogazione degli incentivi funziona attraverso il concorso delle richieste. Chi, come me, cerca di prestare at-

tenzione all'utilizzo più o meno sapiente delle manovre economiche, deve avanzare una critica. Se il ministro Letta non utilizza il sistema degli incentivi in maniera da potenziare la valorizzazione delle risorse laddove esse non lo sono, sbaglia; se non adopera il sistema degli incentivi per decongestionare le zone a più alta intensità turistica, per cui queste ultime risultano meno vivibili e con minori attrattive, non sa usare questo strumento, non ha sufficiente accortezza nel gestire il sistema degli incentivi per la promozione degli obiettivi da conseguire.

Ho presentato alcuni emendamenti, richiamando, oltre la mia particolare attenzione al problema, l'articolo 158 del Trattato di Amsterdam quale impegno internazionale in base al quale lo Stato italiano, come tutti gli altri Stati membri dell'Unione, deve stanziare incentivi per lo sviluppo o l'eliminazione di ostacoli allo sviluppo nei territori cosiddetti ultraperiferici e nelle isole.

È un accordo internazionale cui lo Stato italiano non dà applicazione né in termini di eliminazione di ostacoli allo sviluppo, né in termini di facilitazioni di trasporto.

È evidente, allora, che non si può affermare che se un imprenditore vuole costruire un albergo a Pantelleria ha gli stessi incentivi che avrebbe nel caso in cui volesse costruire un albergo a Capri: mi pare assolutamente illogico; mi pare che il manovratore non sia abbastanza attento e non abbia un approccio adeguato al problema.

Un'altra questione riferita al Trattato di Amsterdam riguarda i trasporti verso le zone periferiche e le isole. Si stabilisce, sempre nell'articolo 158 del Trattato, che ogni Stato dovrebbe introdurre una tariffazione per i voli aerei a titolo di «oneri di servizio» (questo è il termine usato nel citato articolo 158). Ebbene, siamo lontanissimi da quel tipo di approccio al problema: se non diminuiscono le spese di trasporto per raggiungere zone meno valorizzate turisticamente (e ciò anche con riferimento agli utenti italiani del nostro turismo), non si porta il turismo a quella quadruplicazione degli attuali flussi che prevedono gli istituti di ricerca.

Quindi, qualche critica va avanzata, anche se nel provvedimento si introducono taluni aspetti positivi per il potenziamento, verso le fasce deboli, dell'utilizzo del turismo a fini ricreativi e culturali. Desidero esprimere il mio apprezzamento per il contenuto parte dell'articolato, laddove si prevede la creazione di un fondo per la gestione del risparmio cosiddetto turistico che consenta l'elargizione di provvidenze (presumo, per le categorie meno abbienti del nostro Paese). Anche questa è una logica corretta, in quanto dobbiamo fare in modo che il patrimonio turistico italiano sia goduto innanzitutto da chi risiede nel nostro Paese. In secondo luogo, il turismo genera educazione, genera cultura, e nel momento in cui...). Il Presidente mi fa cenno che il tempo a mia disposizione sta per scadere; quindi, mi avvio alla conclusione. Come dicevo, nel momento in cui ci rivolgiamo al turismo interno, educiamo all'ospitalità.

Un ultimo aspetto fortemente positivo e che andrebbe molto incentivato è il turismo, diciamo così, alternativo, cioè il turismo in campagna, l'agriturismo, l'ospitalità diversa, nella casa del contadino, per vedere

una vita diversa, per vivere in maniera diversa il periodo delle vacanze, anche a costi minori. In periodi come questi, nei quali sorgono dubbi sulla correttezza alimentare e sulla qualità alimentare dei prodotti, credo sia assolutamente di giovamento poter mandare la gente in vacanza nelle case dei contadini.

In conclusione, credo che, sia pure con qualche modifica che non so se si potrà introdurre, il provvedimento vada nella direzione giusta. (*Applausi dal Gruppo CCD*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vegas. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, desidero fare alcuni rilievi in merito al provvedimento in titolo, che non tiene conto di determinate questioni.

La prima è di carattere istituzionale. Se il turismo fa parte delle materie *pleno iure* trasferite alle regioni, una normativa come quella al nostro esame, che tende, per molti aspetti, a disciplinare e regolamentare anche attività sostanzialmente minute, va contro questo approccio istituzionale. In sostanza, quello che potrebbe essere un potente strumento di sviluppo locale viene legato a pratiche programmatiche e centrali. Ora, vista l'esperienza di altri settori produttivi, occorre domandarsi se sia questa la strada migliore da percorrere. Io ritengo di no; probabilmente, se dessimo più fiducia alle regioni (cui tutti, a parole, vogliono dare fiducia senza però crederci nei fatti, soprattutto vista l'impostazione centralistica di questo Governo), otterremmo risultati migliori.

È inoltre da sottolineare un aspetto più strettamente economico. Fino ad ora abbiamo considerato il turismo come un lusso e non un settore economico vero e proprio, che, tra l'altro, si dimostra in forte crescita in tutto il mondo. A fronte di una crescita media delle attività turistiche di circa il 6 per cento annuo a livello mondiale, l'Italia non rappresenta più un centro di attrazione turistica, come accadeva invece in passato. Anche in Europa è stata sorpassata da altri Paesi, sia in ordine alle presenze, sia in ordine all'incremento del numero delle stesse.

È necessario interrogarsi sui motivi di questo fenomeno. Infatti, se l'Italia fosse un Paese in cui il turismo non trovasse ragioni intrinseche nella sua natura e nella sua cultura, effettivamente potremmo credere che la crescita delle visite, soprattutto dall'estero, possa risentire di fatti episodici. Essendo però il nostro Paese dotato di bellezze naturali, culturali e di grandi patrimoni che qualcuno ha giudicato essere preminenti rispetto al resto del mondo, il fatto che l'espansione dei turisti in Italia non sia almeno pari a quella del resto del mondo deve imporci seri interrogativi.

La questione va inquadrata nell'ambito della mancanza di una vera e propria programmazione. È chiaro che per intervenire nell'economia si possono scegliere due strade, con la premessa, signor Presidente, che il turismo rappresenta un'economia molto importante e non un fatto folcloristico e residuale. Si parla tanto di nuova economia e, chiaramente, l'eco-

nomia dei servizi e dell'immateriale sarà quella in maggiore espansione nel futuro. Basti osservare i parametri del riparto tra i diversi settori economici (primario, secondario e dei servizi) nel resto del mondo, soprattutto nei Paesi più avanzati, per rendersi conto che l'economia del futuro è quella dei servizi. Di conseguenza, su questo tipo di economia dobbiamo investire e cercare di indirizzare i nostri sforzi. L'alternativa dunque è la seguente: o interveniamo con un approccio vagamente programmatico, come è quello dei Governi delle sinistre, oppure lasciamo libertà al mercato. Non si può però, in entrambi i casi, assumere un approccio che sia a metà tra le due strade.

Mi spiego meglio. Se l'approccio è di carattere programmatico, non possiamo limitarci a programmare il numero degli esercizi turistici, le facoltà delle regioni, oppure semplicemente l'apertura di alberghi: dobbiamo avere una visione complessiva che in primo luogo tenga presenti le connessioni tra la scuola che forma per il turismo, le infrastrutture che consentono ai turisti di giungere nei vari luoghi e gli esercizi turistici. Se ciò non sarà fatto, potremo avere anche bellissime realtà, località e alberghi, ma non avremo musei adeguati né un sistema di trasporti, di aeroporti, di mezzi di comunicazione e, più in generale, di servizi quale quello che i turisti provenienti dai Paesi ricchi richiedono e che, soprattutto in alcune zone del Mezzogiorno, non siamo in grado di fornire. Ma così noi falliamo l'approccio programmatico e contemporaneamente non liberalizziamo il settore. Si tratta sicuramente di un metodo che non porta ad un risultato positivo.

Dobbiamo considerare il turismo una grande opportunità. In proposito, signor Presidente, all'inizio di questa legislatura, se non vado errato, un Presidente del Consiglio affermò che il Mezzogiorno avrebbe rappresentato un'occasione – come è stata ed è la Florida per gli Stati Uniti – per il rilancio di un certo tipo di turismo, anche residenziale, per molte popolazioni europee. Dopo cinque anni dobbiamo fare un bilancio di queste promesse e, purtroppo, credo che esso sia assolutamente negativo. Si è trattato di una delle innumerevoli promesse fatte, non in sede preelettorale, ma in sede di istituzioni e di Governo, che rappresenta, così come quella delle «cento idee» per il Mezzogiorno, uno dei tanti libri dei sogni diventati carta straccia inservibile.

Invece di fare promesse che dovranno essere oggetto di interventi centrali, cerchiamo di coordinare le iniziative per liberalizzare il settore e per consentire maggiori possibilità di investimenti in questo campo. È abbastanza recente, come recente è la maggiore sensibilità che si registra in proposito, la questione circa l'utilizzo dei fondi previsti dalla legge n. 488 del 1999 anche per il turismo. Fino a poco tempo fa, infatti, tali risorse finanziarie non potevano essere utilizzate.

Non si tratta, comunque, solo di una questione di risorse, ma anche di indirizzo delle politiche nazionali. Dobbiamo porci un problema serio circa il Mezzogiorno. È chiaro che per questa zona del nostro Paese il turismo rappresenta un aspetto fondamentale, che forse può segnare la discriminante tra una possibilità di sviluppo e una realtà, come quella attuale, di

ristagno. Ma per fare questo occorre anche utilizzare al meglio gli strumenti che i metodi di intervento pubblico possono offrire.

Dobbiamo domandarci seriamente cosa abbia fatto, per esempio, l'Agenzia Sviluppo Italia nei tre anni trascorsi dalla sua costituzione, se non autoconservarsi. Abbiamo uno strumentario di interventi nel Mezzogiorno che è stato semplicemente autosostentativo, cioè è servito solo a mantenere se stesso. Tutte le politiche che sono state adottate non hanno portato risultati né in termini di occupazione, né in termini di sviluppo. Occorre chiedersi se questi strumenti, che sono serviti per dare collocazione in amiche poltrone a qualche figlio di politico, siano in realtà ancora da mantenere o non debbano, invece, essere assolutamente riconvertiti e ristudiati.

Mi spiego meglio. Se ci dirigiamo verso uno sviluppo mirato, per esempio, al turismo, dobbiamo cercare di considerare quest'ultimo in termini non diversi da quella che è stata la politica dei distretti industriali, che ha riguardato anche alcune zone del Mezzogiorno, ma soprattutto il Nord. Bisogna allora concentrare delle sorte di *task force* che individuino le connessioni, facciano crescere poli turistici, siano in grado di attirare investimenti e flussi di traffico internazionale per far sì che effettivamente il turismo diventi una leva economica potente. In caso contrario, il turismo continuerà a rappresentare in Italia, pur non dovendo essere così, una sorta di Cenerentola economica.

Stiamo spreco un'occasione, come quella che potrebbe avere un giovane con grandi attitudini artistiche che non è però in grado di sfruttarle perché mancano magari, le scuole di canto, finendo così per fare il ragioniere. Sarà pure un modesto e serio ragioniere, ma perderà l'occasione per migliorare il suo modo di essere e per offrire anche agli altri uno spettacolo gradevole.

Con questo meccanismo, che penalizza le potenzialità di sviluppo dal basso, accentrando gli interventi nelle mani dello Stato (il quale sostanzialmente diventa un controllore dei flussi turistici, ma temo anche finanziari), ci avviamo a sprecare l'occasione principale che avremo nei prossimi anni per affermare la singolarità e la specialità del sistema Italia nell'ambito del sistema europeo. (*Applausi dai Gruppi FI e AN*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Wilde. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, le analisi economiche evidenziano che nei prossimi anni il settore turistico sarà strategico ai fini dello sviluppo economico del Paese, per cui è indispensabile riconoscergli una specificità quale industria a sé stante e quindi abbandonare il vecchio e superato concetto di settore trasversale. È pur vero che il comparto del turismo spazia dall'ambiente ai beni culturali, al commercio, all'artigianato ed è quindi collegato ad un indotto di enormi dimensioni; tutto però ruota attorno ad un'attività imprenditoriale che richiede una ben collaudata cultura d'impresa, cui si deve riconoscere la tipicità del settore, determinata da fattori quali la stagionalità, la dipendenza dai fenomeni meteorologici, una forza lavoro con forti limiti di mobilità.

Il turismo si dimostra, quindi, attività imprenditoriale difficile ma con enormi potenzialità, e per questo deve essere attentamente valutata e sviluppata.

Un altro importante aspetto è il riconoscimento del fattore sociale rappresentato dalle diversità delle culture, dei luoghi, dei modi di vita, nonché la riduzione degli scarti regionali.

Occorre però partire dall'insieme delle analisi economiche. Il turismo rappresenta il 5,5 per cento del PIL dell'Unione europea ed il 13 per cento del nostro PIL. È uno dei pochi settori che conosce da anni una crescita continua, ma nonostante questi confortanti dati non si è mai cercato di concretizzare un'azione legislativa forte, tale da poter rilanciare su basi solide ed innovative tale comparto e il suo indotto. Basti osservare ciò che ha riservato l'ultima legge finanziaria in termini di dotazioni finanziarie. L'assenza istituzionale del Governo è stata evidenziata in modo puntuale al «Forum mondiale sul turismo» di Rio, dove il presidente del Forum stesso ha affermato che siamo in forte ritardo, e ciò è dovuto soprattutto alla mancanza di una volontà politica governativa atta ad individuare gli obiettivi di sviluppo di un settore così emergente.

In relazione a queste premesse, il disegno di legge quadro in esame risulta essere molto debole. Per avere un'idea chiara di cosa valga e di quale attenzione meriti il settore turistico, basta osservare che il reddito diretto ed indiretto generato dalla spesa turistica è più del doppio di quello prodotto nel comparto alimentare, supera del 55 per cento quello del settore agricolo, del 30 per cento quello del settore tessile, abbigliamento, pelli, cuoio e calzature e del 75 per cento quello generato da prodotti metallici, macchine e forniture elettriche. In concreto, sviluppa un prodotto di circa 122.000 miliardi, di cui ben 44.000 relativi al turismo straniero.

Quindi, in presenza di una domanda turistica crescente, in un mercato mondiale aperto ad un sempre maggior numero di concorrenti, è necessario e prioritario attivare una seria analisi ed anche formulare una profonda autocritica che non deve esaurirsi in un discorso che si limiti alla ricerca delle quote di mercato. Se osserviamo il turismo in questi termini, il discorso diventa fortemente riduttivo.

In realtà, esistono fattori favorevoli che possono sicuramente garantire aumenti di flussi e scambi. Tali fattori sono: l'invecchiamento della popolazione, soprattutto nei Paesi industrializzati, il miglioramento del grado di istruzione, il diritto di godere di ferie retribuite, la diminuzione dell'orario di lavoro. Tutti questi fattori permetteranno soggiorni più numerosi, anche se di minor durata; le partenze multiple saranno scaglionate nel tempo, si svilupperà il turismo degli anziani e dei giovani e aumenteranno i turismi di nicchia. È però altrettanto vero che sarà difficile mantenere il mercato. L'importante è avere la certezza che il settore, se si programmerà, crescerà sicuramente.

Occorre, quindi, ragionare e fare proposte in termini di incremento del valore assoluto del turismo e di ripartizione dei guadagni globali delle attività turistiche tra i vari tipi di turismo e le varie destinazioni. Due sono le tesi di sviluppo: la prima, a livello mondiale, che prevede un *trend* di

sviluppo del 6 per cento annuo grazie ad un grande incremento dei flussi dovuti ad *Internet* e alla costruzione di nuovi vettori aerei atti al trasporto di 500 turisti per volta; l'altra tesi, quella europea, sviluppata dal Libro verde, parla di un *trend* di crescita del 3 per cento, quindi più contenuto. Entrambe, però, considerano emergente il settore. È una crescita che dobbiamo conquistare, perché gli altri Paesi non stanno a guardare.

Purtroppo il disegno di legge in esame non va in questa direzione. L'evoluzione della quantità della domanda turistica in valore assoluto o in quote di mercato è solamente uno degli indicatori dello sviluppo dell'attività, fattore da considerarsi anche marginale a fronte della redditività della domanda turistica o della competitività dell'offerta. Questo deve essere il punto fondamentale di partenza per un discorso sul turismo, altrimenti lo tratteremmo, come abbiamo fatto finora, lasciando tutto al caso e aspettando sull'uscio il cliente, sperando che il tempo meteorologico sia favorevole.

La realtà è che la globalizzazione dei mercati colpisce anche il turismo. È quindi giunto il momento che il turismo diventi maggiorenni, per cui dobbiamo fare in modo che l'impianto della presente legge quadro faciliti e sfrutti tale opportunità e si inserisca in modo ottimale nell'evoluzione del mercato, riconoscendo le esigenze dell'utente del servizio e del consumatore del prodotto, ma permettendo anche all'imprenditore di ammodernarsi e crescere.

I contenuti del disegno di legge – lo ripeto – non vanno in questa direzione, ma evidenziano una visione miope, una fotocopia delle altre leggi giustamente ritenute superate. Le uniche novità evidenziano supporti politici strettamente legati alle organizzazioni *non profit* e al sociale, che oscurano il riconoscimento del ruolo dell'impresa turistica, della concorrenza e quindi del mercato turistico in generale. Mancano gli indirizzi portanti relativi alla ricerca di quale tipo di turismo si vuole instaurare, nonché i riferimenti economici relativi all'arbitrato tra quantità, intesa in particolare come turismo di massa, e proficuità, specificamente sotto il profilo del profitto atteso dal turista.

È un problema fondamentale da discutere, da risolvere e quindi da pianificare. Quando si parla di turismo si dimentica sempre di valutare una variabile fondamentale che è rappresentata dall'andamento valutario, quindi la ricchezza che il Paese può incamerare.

Purtroppo, nel nostro Paese gli strumenti legislativi a disposizione sono ormai superati (lo abbiamo riconosciuto tutti). Mi riferisco alla legge n. 217 del 1983 e alla legge n. 203 del 1995, che risistemava le competenze ministeriali dopo la chiusura del Ministero del turismo avvenuta mediante *referendum*. L'interesse per tale settore a livello di Esecutivo rimane comunque alquanto limitato. Basti pensare al lungo *iter* legislativo, con ben quattordici reiterate, della legge n. 203 del 1995.

Se le nostre leggi sono superate, le indicazioni trasmesse dal Forum mondiale e dal Libro verde europeo devono essere assolutamente recepite, altrimenti in breve tempo il Paese perderà una larga fascia di clientela, ri-

sultando non più al quarto posto, quando in realtà potrebbe essere addirittura al primo.

È comunque importante, per i suindicati motivi e avvicinandosi all'euro, ma soprattutto trattandosi di imprese, provvedere velocemente e comunque mettere mano a nuove regole per dare una spinta e un indirizzo al settore, essendo nota la già penalizzante frammentazione delle competenze.

Con questo disegno di legge è previsto che il Dipartimento del turismo continui a svolgere la sua attività. Si specificano tuttavia le funzioni ad esso assegnate e si ridefiniscono le funzioni rispetto alla legge n. 203 del 1995; in particolare, i rapporti con l'Unione europea, il coordinamento intersettoriale delle attività turistiche, l'organizzazione di un osservatorio sui mercati turistici, le politiche a tutela del consumatore, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale. Ritengo però che tutto il resto debba essere demandato alle regioni, perché il turismo è materia delle regioni, come riconosce l'articolo 117 della Costituzione.

Questo provvedimento rimane fortemente centralista, poiché si parla troppo di Stato e sempre meno di regioni; si riconosce il ruolo dell'impresa, ma poi la si spinge fuori del mercato non permettendole di attuare una concorrenza vincente; non si favorisce una maggiore professionalità; non si riconosce la potenzialità del turismo nel creare nuovi posti di lavoro e, al contrario, si trovano dotazioni a copertura di associazioni *non profit*.

Il disegno di legge in esame è talmente centralista che all'articolo 2, comma 4, dopo aver dato indirizzi settoriali, rinvia ad altri decreti gli obiettivi, quando dovrebbero essere di competenza delle singole regioni; tra l'altro, l'attuazione dei nuovi decreti prevederà tempi lunghi, per cui il settore si troverà comunque ingessato da un ingiustificato centralismo. Tale punto, secondo noi, aprirà seri dubbi di costituzionalità.

Riteniamo rilevante e prioritario, nel turismo moderno, parlare sempre più di impresa, semplificando le imposizioni burocratiche, riducendo i rischi dell'imprenditore e ricercando anche nuove strategie e incentivi non assistenzialistici.

Dobbiamo far crescere le nostre imprese turistico-ricettive perché l'attuale livello è fortemente sottodimensionato, così da non essere concorrenziale, per cui molte di queste imprese sono già fuori del circuito turistico internazionale. Per tale motivo occorre dare risposte concrete e veloci. Le imprese devono essere in grado di reagire in tempi brevi all'effetto diretto e immediato della domanda, che richiede adattamenti sempre più veloci dell'offerta, specialmente per il Meridione e per le isole.

In prima lettura al Senato ritenevamo importante l'introduzione della proposta formulata dal Gruppo della Lega, relativa al riconoscimento del comune turistico, per poi allargare il contesto all'individuazione più ampia del bacino o del distretto utenza turistica, il tutto collegato al mondo del lavoro e al riconoscimento del diritto dell'utente consumatore del servizio. L'esigenza di riconoscere il comune turistico era strettamente legata alle

inevitabili spinte provenienti dalle esigenze di ammodernamento di tutto il contesto delle strutture alberghiere. Se tutte le strutture alberghiere e para-alberghiere sono costrette a vincere il precoce invecchiamento degli impianti, tutti gli impianti anche pubblici devono poter seguire tale sviluppo. Queste opportunità sono state eliminate alla Camera.

La legge quadro risulta essere di basso profilo, perché non risolverà questi problemi. Rimane incompleta perché, nel momento in cui si riconosce il ruolo dell'impresa turistica, non si concedono strumenti atti alla ristrutturazione e all'ammodernamento delle strutture private. Al contrario, si appiattisce su un turismo assistenziato del *non profit* e su un nuovo e per niente chiaro diritto alla vacanza, per cui è un'impostazione volutamente politica che va nella direzione opposta di quella richiesta dal mercato. Si creeranno, viceversa, concorrenze sleali con nuovi settori di turismo assistenziato, che saranno sviluppati solo da coloro che avranno gli strumenti e le conoscenze politiche atte ad accedere ed ottenere tali vantaggi, che schiaccieranno i già esigui utili degli imprenditori del settore, specialmente per le strutture a poche stelle.

Passando ad altri punti del provvedimento, l'articolo 1 raccoglie i principi che finalmente la Repubblica riconnette al turismo. In particolare, si riconosce per la prima volta al turismo un ruolo strategico e fondamentale per la crescita culturale e sociale e per lo sviluppo economico del Paese, in particolare per le aree depresse. In realtà è un auspicio, visto che fino ad ora le aree depresse sono diventate ancora più depresse, nonostante i miliardi convogliati in tali zone, ed il settore turistico è sempre stato trascurato, specialmente al Sud.

Sulle 34.000 strutture esistenti nel Paese, il 66 per cento è localizzato al Nord, il resto al Sud e nelle isole; quindi, mancano le strutture ed è giusto che siano costruite. Bisogna andare in questa direzione: l'Europa lo richiede e dobbiamo muoverci in tal senso. Tuttavia, occorrono anche incentivi e dotazioni finanziarie a minori costi – le banche devono intervenire e devono facilitare l'imprenditore – per creare nuovi posti letto, che si traducono in nuovi posti di lavoro.

L'articolo 2 prevede le competenze dello Stato e delle regioni fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, includendo fra di esse i rapporti con l'Unione europea relativamente ai progetti di rilevanza nazionale o interregionale; il coordinamento tra turismo, ambiente, trasporti e beni culturali; l'organizzazione di un nuovo osservatorio sui mercati turistici; l'introduzione di politiche a tutela del consumatore e di politiche di indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

Come si può ben comprendere, l'articolo 2 serve per unificare a livello centrale alcune direttive e competenze, al fine di porre dei punti fermi sugli *standard* minimi dei servizi. Si definiscono le categorie di imprese turistiche e le attività professionali, ma in più parti si ricorre troppo spesso all'Esecutivo, a svantaggio delle regioni. Anche per questo noi non condividiamo l'impianto del provvedimento, pur ammettendo l'esigenza di

tale coordinamento. Non riconoscendo il ruolo territoriale del comune turistico, non si dà la possibilità di destinare ad un territorio finanziamenti mirati.

Altro taglio effettuato alla Camera che non ci trova d'accordo è quello relativo alla possibilità, per le province, i comuni o più comuni, le città metropolitane, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni, di deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari denominati «BOC-tur» per il finanziamento di investimenti destinati al miglioramento dell'attività turistica e alla tutela ambientale. L'ente emittente poteva rivolgersi alla Cassa depositi e prestiti per ottenere l'accensione di nuovi mutui. L'aver eliminato tale innovazione rallenterà la programmazione della ristrutturazione del settore.

L'articolo 7 prevede che le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale sono autorizzate ad esercitare le attività economiche organizzate per la produzione, la promozione, la qualificazione, la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi turistici esclusivamente per i propri aderenti ed associati, anche se appartenenti ad associazioni straniere, concernenti viaggi e vacanze «tutto compreso». Questo ci lascia perplessi perché così si favorisce una concorrenza sleale, in quanto si permette alle associazioni *non profit* di svolgere attività economiche, per cui l'Autorità garante della libera concorrenza dovrà verificare l'applicabilità della norma in modo che non crei posizioni anomale. Per tali motivi non condividiamo l'articolo in questione.

L'articolo 8 modifica l'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e riguarda la compilazione delle schede di dichiarazione e la loro conservazione. È, quindi, un atto dovuto strettamente legato alla auspicata sburocratizzazione degli obblighi formali cui è vincolato il gestore. Non vi sono, tuttavia, novità di carattere strategico che permettano di dare un reale e nuovo impulso al settore, come – per esempio – incentivi di carattere fiscale per le imprese che si ammodernano, si ristrutturano e che procedono a manutenzioni straordinarie.

L'articolo 9, comma 1, riguarda l'autorizzazione all'apertura e al trasferimento rilasciata dal sindaco, riconoscendo che la medesima autorizzazione abilita alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate; è un'abilitazione di competenza di altre leggi speciali relative a vendite di giornali e tabacchi. Tra l'altro, quanto stabilito in questo articolo non è stato trattato neanche nel decreto legislativo riguardante il commercio, per le proprie specifiche caratteristiche, per cui tale inserimento risulta essere una semplificazione che crea confusione in termini fiscali ed amministrativi in relazione al diritto globale dell'informazione. Inoltre, non viene identificato il soggetto che può gestire la vendita, così come è impossibile distinguere il cliente dall'ospite, il turista di passaggio dal semplice cittadino, pur riconoscendo la necessità di soddisfare le esigenze del consumatore utente del servizio alberghiero.

Il comma 2 prevede che l'autorizzazione all'attività alberghiera abbia una validità fino al 31 dicembre del quinto anno successivo. Anche per

questo comma non si capisce quale sia la vera finalità, visto che il decreto sul commercio prevede autorizzazioni automatiche, ma non si parla di decadenza di autorizzazioni.

Come mai tale indirizzo si attiva per l'autorizzazione alberghiera con la scusa dei requisiti? Probabilmente si vuole creare un automatismo della decadenza dell'autorizzazione all'esercizio alberghiero per legge, per poter poi chiedere la trasformazione d'uso della medesima in residenziale. In tal modo si configurerebbe un'operazione prettamente immobiliare finanziaria a svantaggio del servizio turistico, e tutto ciò proprio nel momento storico in cui la domanda è sempre più alta. La Lega Nord è contraria perché, se questa è l'esigenza, l'obiettivo può essere realizzato attraverso le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico del piano regolatore, proprio a livello comunale.

L'articolo 10 riguarda la costituzione di un fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico, gestito a livello nazionale dalle associazioni *non profit*, dalle istituzioni bancarie, finanziarie e dalle imprese, con la partecipazione delle regioni, al fine di rendere effettivo l'accesso dei cittadini alla vacanza. Eventuali utili derivanti dalla gestione delle risorse sono utilizzati per l'attivazione di interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi. È un'idea interessante, ma – ripeto – il turismo è un settore economico che esige concorrenza.

L'articolo favorisce il sistema delle associazioni *non profit*, quindi lascia spazio al contesto del voto di scambio perché tali associazioni più saranno vicine ai partiti più avranno possibilità di attingere ai fondi; infatti, il sociale è il movente per potersi muovere e gestire un movimento che può essere di notevoli dimensioni e per lo più non tassato. Quindi riteniamo non applicabile tale norma anche in relazione alla copertura finanziaria, perché ha carattere assistenzialista e va contro le direttive dell'Unione europea. Anche in questo caso dovrebbero essere le regioni comunque a gestire tali fondi.

Nessun riferimento si trova nella legge quadro riguardo alla mobilità della forza lavoro impiegata nel settore turistico, specialmente se in tale contesto consideriamo le prospettive provenienti dall'Unione europea. Nella Comunità lavorano circa 9 milioni di persone nel settore del turismo e dell'indotto – quasi il 6 per cento dell'occupazione totale – che ammonteranno all'8,3 per cento e a 1.853.000 occupati nel nostro Paese.

Nell'attuale proposta di legge non si considera il rapido *turn over* del lavoratore dipendente o la precarietà del posto di lavoro. Tutto ciò ostacola lo sviluppo delle competenze e delle specializzazioni, anche in relazione alla stagionalità, fattore che appesantisce la gestione d'impresa. È in base a questa realtà che noi riteniamo che il presente disegno di legge manchi di precisi riferimenti a tale riguardo, in previsione anche ed eventualmente delle 35 ore imposte per legge, visto che graverebbero annualmente in media per circa due milioni di lire a persona.

Il turismo è un settore di lavoro intensivo, poiché si tratta di un ramo dell'economia in cui gran parte degli investimenti viene indirizzata alle risorse umane. Quindi riteniamo molto importante tener presente tale

aspetto. Ma pur riconoscendo questi vantaggi, si stenta ad esercitare quel ruolo anticongiunturale che in passato ha consentito di assorbire forze di lavoro rifiutate od espulse dai settori industriali maturi.

In base all'analisi e alla profonda critica, che vuole essere costruttiva, relativa alla nuova legge quadro, la Lega Nord ritiene che quello che dovrebbe essere il nuovo strumento base per il turismo è alquanto debole, non innovativo, ripetitivo e di scarso effetto propulsivo, molto politicizzato. Riteniamo pertanto che la presente legge quadro debba essere rinviata in Commissione per un maggiore approfondimento atto a recepire le direttive espresse chiaramente nel Libro verde europeo sul turismo, visto che nel provvedimento al nostro esame sono ignorate.

Occorre avere più coraggio e determinazione per quanto riguarda il riconoscimento del turismo come attività industriale, come auspicato da tutti gli operatori del settore. Il provvedimento al nostro esame non va in questa direzione, per cui noi voteremo contro!

Mi spiace non aver ascoltato un'integrazione alla relazione scritta del senatore Gambini per avere un'idea del cambiamento che c'è stato alla Camera su questo disegno di legge. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare i colleghi per il contributo portato alla discussione. D'altra parte, si tratta dell'ultimo atto di un lungo percorso, iniziato ormai qualche anno fa, che ha visto il contributo reale di tutte le componenti in Commissione industria e che ha consentito prima di elaborare il testo approvato dal Senato, con il voto di astensione da parte delle opposizioni, e poi ha impegnato la Camera in un lavoro di riscrittura, di correzione e anche di miglioramento del testo senza alcuna pregiudiziale contrarietà da parte delle opposizioni. Si è trattato di un lavoro complesso e difficile di costruzione di una proposta nella quale sono riconoscibili tratti, ispirazioni, indicazioni e sensibilità che provengono dall'insieme delle forze politiche che compongono il Parlamento. Credo debba essere sottolineato all'inizio di questa breve replica proprio questo elemento, perché mi pare occorra avere ben presente il senso del provvedimento in esame.

Noi tutti partiamo dalla consapevolezza della grande opportunità che rappresentano le attività turistiche per il nostro Paese, come è stato ricordato nei diversi interventi; siamo di fronte alla prospettiva di una crescita mondiale di un settore assai consistente. Secondo i diversi osservatori economici internazionali, non vi è altro settore economico per il quale sia prevista una crescita così consistente e duratura nei prossimi anni. Si tratta di una crescita – come è stato ricordato – che ha diverse motivazioni. Innanzitutto, in molti Paesi quote sempre maggiori di popolazione stanno uscendo dalla miseria, da condizioni economiche disagevoli e richiedono quindi nuovi consumi, una nuova qualità per la loro esistenza. Nello stesso

tempo, vi è stata una diffusione straordinaria dei trasporti, che consente di raggiungere le varie località molto più facilmente rispetto al passato.

I fattori dunque sono diversi, ma comunque concorrono nella direzione di una esplosione delle attività economiche legate al turismo nel corso dei prossimi anni e dei prossimi decenni. L'Italia è una delle mete più prestigiose del turismo internazionale e deve confrontarsi sempre più con il processo che, parallelamente a quello della crescita del mercato, contraddistingue il prossimo futuro, vale a dire il fatto che si affacciano sulla scena internazionale nuovi temibili competitori di questo ruolo di prestigio primario del nostro Paese come meta dei flussi turistici internazionali. Nuovi Paesi molto competitivi rispetto all'Italia dal punto di vista delle bellezze naturali ed anche del costo della vacanza si affacciano sul mercato internazionale.

Vi è un problema serio per il nostro Paese, quello di riuscire a rendere positive tutte le potenzialità collegate a questo processo, mantenendo una quota consistente, possibilmente estendendola in un mercato in espansione, dei flussi turistici destinati al nostro Paese. Purtroppo, affrontiamo la competizione internazionale dopo anni di abbandono dal punto di vista delle politiche di sostegno, di programmazione, di valorizzazione e di promozione delle nostre attività turistiche. L'affrontiamo, per giunta, con la palla al piede di normative vecchie, superate, obsolete. Voglio ancora ricordare che le normative igieniche del settore turistico risalgono al 1925.

Le normative che disciplinano l'accoglienza, la registrazione degli ospiti, eccetera, risalgono al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931; le normative concernenti la trasparenza dei prezzi, nell'era dei *computer*, risalgono al 1935. L'impianto legislativo complessivo in campo turistico è fortemente superato e penalizza il nostro Paese nella competizione internazionale. Il nostro problema principale è quello di costruire le fondamenta, di elaborare norme generali in base alle quali il Parlamento e le regioni potranno inaugurare una nuova stagione, sviluppando una attività legislativa volta a modernizzare il turismo italiano e a restituire al settore il posto che ad esso compete nell'economia del nostro Paese.

È questo l'intendimento del disegno di legge all'esame; esso rappresenta una preconditione, una sorta di soglia, senza superare la quale sarà difficile mettere mano ad una vera e propria politica per modernizzare e rendere più competitivo il turismo. Se saremo ancora costretti a fare i conti con un quadro di riferimento ormai superato, con norme obsolete, risalenti agli anni Trenta o legate alla legge quadro del 1983, approvata dopo una lunghissima gestazione e nata già vecchia, difficilmente riusciremo a dar vita ad una stagione legislativa capace di modernizzare il turismo italiano. È questo il senso della riforma.

Detto questo, mi sento di richiamare i colleghi all'esigenza di concludere l'esame del disegno di legge in tempi rapidi, entro questa legislatura. Vi è un segnale molto significativo da questo punto di vista che può e deve essere colto: non è usuale che le principali organizzazioni rappresentanti l'impresa e il lavoro – abituate, soprattutto nel settore turistico, a distinzioni e contrapposizioni polemiche – chiedano unanimemente l'appro-

vazione del disegno di legge. Certo, ciascuna di esse sottolinea i limiti presenti nella riforma – è possibile rilevarne, ve ne sono senz'altro – ma tutte chiedono che essa sia approvata entro la legislatura, nella consapevolezza che senza questa preconditione sarà difficile rivendicare una nuova politica nazionale che tuteli meglio le imprese e il mondo del lavoro nel settore. Senza questa riforma, ci troveremo a costruire edifici sull'argilla, con fondamenta inadeguate rispetto alle esigenze di modernizzazione proprie del turismo italiano.

Un'altra osservazione mi è stata sollecitata dall'intervento del collega Vegas. Il testo approvato dal Senato è stato modificato dalla Camera, ma le impostazioni di fondo sono state riconosciute e preservate nella discussione che si è svolta presso l'altro ramo del Parlamento. Abbiamo cercato di contemperare due esigenze; la prima consisteva nel considerare pienamente il rilievo che l'articolo 117 della Costituzione conferisce alla competenza legislativa delle regioni in materia turistica. Fino ad oggi, infatti, la materia era regolata da una legge quadro, quella del 1983, che aveva una impostazione fortemente centralistica; il clima politico culturale nel 1983 era difatti diverso da quello attuale. Noi abbiamo sentito fortemente l'esigenza di non compiere un ossequio formale nei confronti dell'articolo 117 della Costituzione, ma di liberare veramente da un'impostazione centralistica tutto il tema della legislazione in campo turistico. Nello stesso tempo, abbiamo avvertito la forte esigenza di individuare una cifra identificativa di qualità dell'offerta turistica del nostro Paese, di far sì che l'attività di impresa venga garantita secondo alcuni parametri di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale e che sia data tutela agli interessi dei consumatori.

Vorrei fare alcuni esempi, per capirci. Attualmente, per l'apertura di agenzie turistiche vi sono normative profondamente diverse da regione a regione. Ad esempio, la regione Puglia per avviare quest'attività richiede una fideiussione di molto inferiore a quella richiesta dalla regione Lombardia. Ciò comporta, in base anche ad una recente sentenza della Corte costituzionale, la possibilità, una volta ottenuta l'autorizzazione ad esercitare questa attività imprenditoriale in Puglia, di aprire una filiale di quell'agenzia turistica in Lombardia, creando in questo modo profondi elementi di sperequazione che ledono la concorrenza sul mercato. Occorre, pertanto, ricostruire un quadro unitario per lo sviluppo delle attività imprenditoriali nel settore turistico nel nostro Paese.

Faccio un altro esempio: il turista che viene in Italia per il classico *tour* – soprattutto coloro che vengono da Paesi extraeuropei, dagli Stati Uniti d'America piuttosto che dal Giappone, fanno il vecchio *tour*: Venezia, Firenze, Roma; qualcuno si spinge anche a Napoli e a Palermo – avrà la spiacevole sorpresa di riscontrare che un albergo a quattro stelle è una cosa Venezia, un'altra cosa a Firenze ed una cosa ancora diversa a Roma, a Napoli o a Palermo. È questo che ci penalizza sui mercati internazionali: noi non siamo in grado di presentare oggi una cifra unitaria di qualità dell'offerta turistica del nostro Paese.

E allora, occorre valorizzare al massimo ciò che viene previsto dall'articolo 117 della Costituzione per riportare pienamente la potestà legislativa in materia in capo alle regioni e nello stesso tempo cercare – questo è il senso dell'operazione impostata con il disegno di legge al nostro esame – di ricostruire un orizzonte nazionale che consenta di identificare la cifra di qualità del turismo italiano. Ciò è stato fatto delegificando profondamente tutta la materia, affidandone la competenza alla Conferenza Stato-regioni ed individuando un numero ristretto di materie sulle quali giocare la cifra di qualità costruita, ripeto, attraverso la Conferenza Stato-regioni, garantendo in questo modo la tutela sia dei consumatori che delle attività imprenditoriali.

Dopo aver descritto il meccanismo posto in essere nel provvedimento, vorrei far notare che esso rappresenta l'elemento di forza al quale occorre guardare se vogliamo sostenere la peculiarità propria del turismo italiano. Il settore turistico nel nostro Paese vede un'ampia platea di protagonisti, rappresentati da centinaia di migliaia di piccoli imprenditori del turismo italiano. E sono proprio questi imprenditori che hanno bisogno di quegli *standard* di qualità, di quei punti di riferimento, di quelle regole, altrimenti gli *standard* li definiranno le grandi compagnie internazionali, i grandi *tour operator*, le grandi catene, con il conseguente impoverimento del tessuto imprenditoriale del nostro Paese.

Credo debba essere colto con grande lucidità il forte legame esistente tra la scelta di normare delegificando (per poter inseguire la velocità con la quale l'economia turistica muta in continuazione i propri punti di riferimento, vista la sua dinamicità) e quella di difendere il tessuto peculiare del turismo italiano, la cui caratteristica è quella di reggersi su una ampia platea di piccole imprese che devono essere tutelate, valorizzate e messe in condizione di competere su mercati internazionali.

Concludo con un'ultima sottolineatura che mi riporta a quanto accennato all'inizio: nel provvedimento vi è il segno di tutte le componenti di questo Parlamento. Ho compreso, nella discussione svolta in Commissione, la preoccupazione da parte dei colleghi dell'opposizione, quasi vi fosse una volontà di primogenitura da parte della maggioranza nei confronti del provvedimento. Sotto questo punto di vista, quindi, vi invito a svolgere una riflessione approfondita. Nel disegno di legge, colleghi dell'opposizione, vi è il vostro segno e ciò viene riconosciuto dalle associazioni di categoria. A questo punto sarebbe, incomprensibile una volontà di ostacolare l'approvazione del provvedimento per rinviarlo fatalmente alla prossima legislatura; in tal modo finireste in qualche modo – è questo l'appello che mi sento di fare – per disperdere il vostro stesso lavoro ed il riconoscimento che ne viene dato da parte delle imprese turistiche.

È per queste ragioni che raccomando ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione l'approvazione in tempi rapidi del testo al nostro esame. (*Applausi del senatore Polidoro*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

PASSIGLI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Non ho nulla da aggiungere a quanto affermato dal relatore.

WILDE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

WILDE. Signor Presidente, intervengo per chiedere, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, il non passaggio all'esame degli articoli.

A nostro avviso, vi sono dubbi di costituzionalità, in modo particolare relativamente al comma 4 dell'articolo 2, il quale stabilisce che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio definisce, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Riteniamo che finché si tratta di indirizzi ciò vada bene, ma che gli obiettivi e i principi debbano essere demandati totalmente alle regioni.

Chiedo inoltre che sulla relativa votazione si proceda alla verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,48, è ripresa alle ore 11,09).

Presidenza del presidente MANCINO

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Wilde.

Verifica del numero legale

WILDE. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Wilde.

Non è approvata.

Ricordo ai colleghi che alle ore 11,30 è prevista la votazione finale del disegno di legge concernente: «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», per la quale è prevista la maggioranza qualificata. Vi invito pertanto a rimanere in Aula, non pensando di esservi già liberati dell'onere della presenza.

Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sugli emendamenti presentati sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che sugli emendamenti 2.137, 3.1, 5.123, 7.108 e 7.114 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.1 è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, all'introduzione di una clausola di invarianza delle entrate».

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno nn. 1 e 2 e dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che si danno tutti per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli ordini del giorno e sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo ovviamente parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1 e 2 della Commissione e parere contrario su tutti gli emendamenti presentati sull'articolo 1, ad eccezione dell'emendamento 1.108, che invito il senatore Piredda a trasformare in un ordine del giorno, trattandosi comunque di materia importante.

TOIA, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 1 non è posto ai voti.

Avverto che l'ordine del giorno n. 2, per il suo contenuto, trova la sua giusta collocazione dopo l'emendamento 9.0.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Ai fini della votazione finale del disegno di legge n. 4339-B – prevista, come ho già detto, per le ore 11,30 – vorrei informare l’Aula che i senatori presenti sono solo 146.

Metto ai voti l’emendamento 1.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.200, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.300.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.300, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.101.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.102.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, comunico che intendo aggiungere la mia firma a tutti gli emendamenti al provvedimento recanti come primo firmatario il senatore Travaglia. Comunico altresì di ritirare gli emendamenti 1.102, 1.104, 1.106, 1.107, 1.111, 1.112, 1.115 e 1.119.

PRESIDENTE. Poiché l'emendamento 1.102 è stato ritirato, passiamo alla votazione dell'emendamento 1.103.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.103, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

L'emendamento 1.104 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.105.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.106 e 1.107 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

PIREDDA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Essendomi stato rivolto un invito – che accolgo – a ritirare l'emendamento, ho formulato un ordine del giorno il cui testo ho fatto pervenire al relatore.

GAMBINI, *relatore*. Do lettura del testo dell'ordine del giorno n. 100, presentato dal senatore Piredda:

«Il Senato,
premessò che:

la *Gazzetta Ufficiale* – supplemento n. 3 – del 9 gennaio 2001 pubblica i decreti ministeriali con cui vengono indetti i bandi ai sensi della legge n. 488 del 1992 per la concessione degli incentivi alle iniziative turistico-alberghiere che si localizzino nelle regioni di cui agli obiettivi 1 e 2 dell'Unione Europea;

in tale bando viene inspiegabilmente eliminata la diversificazione delle misure degli incentivi in rapporto ai tassi di sviluppo delle varie province;

ritenendo che tale diversificazione sia necessaria anche al fine di rendere più appetibili le localizzazioni in zone meno sviluppate e per scongiurare che gli incentivi pubblici, lungi dal determinare un'azione di riequilibrio territoriale possano addirittura concorrere ad aumentare le concentrazioni e con ciò la distruzione delle bellezze turistiche dei punti migliori del Mezzogiorno

impegna il Governo

e in particolare il Ministro dell'industria affinché ripristini nelle province di Potenza, Benevento, Nuoro, Oristano, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani la misura degli incentivi del Bando 99 e cioè 50 per cento ESN + 15 per cento ESL come giustamente conservato per tutti i comuni della Calabria, ferme restando le misure per gli altri comuni di cui al Bando del 19 marzo 1999».

Su questo ordine del giorno, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 100 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 1.111 e 1.112 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 1.113, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.115 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.116.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.117, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.118.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.118, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.119 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.120, identico all'emendamento 1.121.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.120, presentato dal senatore Wilde, identico all'emendamento 1.121, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.122.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.122, presentato dal senatore Wilde.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.123, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.124, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125, dalla parola: «fino» alla parola: «età».

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, me-

diante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.125, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, dalla parola: «fino» alla parola: «età».

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Risultano preclusi dalla precedente votazione la restante parte dell'emendamento 1.125 e l'emendamento 1.126.

Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.128, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole: «non superiori».

Non è approvata.

Risultano preclusi dalla precedente votazione la restante parte dell'emendamento 1.128 e gli emendamenti 1.129 e 1.130.

Metto ai voti l'emendamento 1.131, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.133^a, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 1.134 presentato dal senatore Wilde

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.135, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.136, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.137, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.138.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.138, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.139.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.139, presentato dal senatore Wilde.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.140, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.141, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole: «in particolare».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.141 e l'emendamento 1.142.

Metto ai voti l'emendamento 1.143, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.144, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.145, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.146, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.147, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.148, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.149, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.150, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.151, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.152, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 1.153, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.154, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.155, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.156, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.157, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.158, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.159, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.160, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 1.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi che devono assicurare il *quorum* di essere presenti in Aula. Siamo al di sotto del *quorum* richiesto e, in queste condizioni, non posso mettere in votazione il disegno di legge collegato. (*Proteste dal Gruppo LFN*).

TIRELLI. Lei non può fare richiami alla maggioranza: il numero legale c'è.

PRESIDENTE. Stia calmo senatore Tirelli.

TIRELLI. Lei non ha la maggioranza.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, intendo ritirare gli emendamenti 2.71, 2.72, 2.74, 2.78, 2.80, 2.82, 2.83, 2.84, 2.87, 2.102, 2.106, 2.107, 2.109, 2.112, 2.119 e 2.120.

WILDE. Do per illustrati gli emendamenti di cui sono firmatario.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 2.124, 2.127, 2.130, 2.132, 2.137, 2.142, 2.144, 2.149, 2.150 e 2.156. Esprimo parere contrario sui restanti emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.70.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord non parteciperà alla votazione di questo emendamento. Infatti ritengo, signor Presidente, al di là della stima reciproca che ci accomuna, che in questo momento si stia prevaricando il Regolamento del Senato e soprattutto l'etica e la moralità. (*Commenti dai Gruppi DS, Verdi e PPI. Brusio in Aula*). La sinistra ed il centro-sinistra, che hanno al Senato una larga maggioranza in questo momento non sono più in grado di garantirla e non è con l'*escamotage* del rimandare la votazione che si può prolungare ulteriormente questa agonia non soltanto della maggioranza di centro-sinistra, ma dell'intero Paese che aspetta di andare alle elezioni.

Si prenda atto, signor Presidente, che non solo alla Camera dei deputati, ma anche al Senato la maggioranza ormai è definitivamente scomparsa. (*Proteste dai Gruppi DS, Verdi e PPI. Brusio in Aula*). A questo punto, signor Presidente, che il Presidente della Repubblica sciolga le Camere! Noi non accettiamo questo stato di cose e pertanto non parteciperemo alla votazione di questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo LFNP. Proteste dai Gruppi DS e PPI*).

SARACCO. Demagogo!

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, invece di protestare cerchiamo di ascoltare il contenuto delle dichiarazioni rese dal senatore Peruzzotti, perché quando egli afferma che non c'è il *quorum* dice una verità. (*Applausi dal Gruppo LFNP*).

Metto ai voti l'emendamento 2.70, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.71 e 2.72 sono stati ritirati. (*Brusio in Aula*).

Collegli, se non fate cessare il brusio sospendo la seduta, perché devo pure poter ascoltare!

Metto ai voti l'emendamento 2.73, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.74 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.75, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.76, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.77.

NOVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, in realtà, come ha visto, noi la nostra parte la stiamo facendo.

PRESIDENTE. Con dodici persone, senatore Novi, si fa una grande parte, però non siete solo dodici!

NOVI. Signor Presidente, abbiamo ritirato numerosi emendamenti e di questo ci deve dare atto. Però, obiettivamente, riteniamo che si dovrebbe passare al voto sul disegno di legge collegato: può darsi che i componenti la maggioranza non siano in Aula, ma siano magari nei corridoi. Volevo solo dire questo, signor Presidente. Noi la nostra parte la facciamo e la faremo, chiaramente, tra qualche mese, per chi ritornerà in quest'Aula.

PRESIDENTE. Così avrete, secondo i vostri desideri, una posizione contraria da parte degli altri. Con dodici persone non si assicura la funzionalità del Parlamento, questo sia chiaro! (*Applausi dai Gruppi DS, Verdi e PPI*).

NOVI. Però, signor Presidente, quando si è fatto ricorso a tutti i trucchi, compreso quello delle liste civetta, si avrebbe anche il dovere di essere presenti in Aula! (*Vivaci commenti dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.77, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.78 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.79.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, come mai dichiara di non partecipare alla votazione e poi partecipa al procedimento?

PERUZZOTTI. Era solo sul primo emendamento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, ri-

sulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.79, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.80 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.81, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.82, 2.83 e 2.84 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.85, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.86, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.87 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.102 è stato ritirato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «tre mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.103 e l'emendamento 2.104.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.107 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.108, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.109 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.111, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.112 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.113, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.114, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.115, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.116.

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.116, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.117, identico all'emendamento 2.118.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.117, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.118 presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.119 e 2.120 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.121, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.122, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.123, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.124, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.125, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.126, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.127, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.128, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.129, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.130, su cui vi è un invito al ritiro. Domando ai presentatori cosa intendono fare.

VEGAS. Signor Presidente, accolgo l'invito a ritirare l'emendamento 2.130; colgo l'occasione per ritirare anche gli emendamenti 2.133, 2.136, 2.137, 2.139, 2.143 e 2.146.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.131, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.132, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.133 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.134, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, identico all'emendamento 2.135, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.136 e 2.137 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.138, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 2.139 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.140.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.140, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.141, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.142, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.143 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.144, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.145, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.146 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.147, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.148, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.149, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.151, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.152, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.153, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.154, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.155, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.156, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.157, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 2.158, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «nove mesi».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 2.158 e gli emendamenti 2.159 e 2.160.

Metto ai voti l'emendamento 2.161, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.162, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.163, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.164, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.165, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.166, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, n. 550 e n. 552, presentati dalla Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su di essi.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, il Governo li accoglie entrambi.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 550 e 552 non vengono posti ai voti.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 3.1 ha in qualche modo lo scopo di far rientrare le regioni nell'ambito della programmazione turistica. In caso contrario, rischieremmo di varare una legge che, mentre nelle intenzioni vuole realizzare il principio del federalismo anche per il turismo, nella realtà spoglia le regioni e centralizza nuovamente la materia. Questo, visti i fallimenti del sistema centralizzato, francamente mi sembrerebbe fuori luogo.

Do per illustrati tutti gli altri emendamenti.

WILDE. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 3.105.

PRESIDENTE. L'emendamento 3.104 si intende illustrato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento 3.1, perché fa riferimento ad una facoltà già in possesso delle regioni. Sarebbe strano che il Parlamento imponesse a queste ultime di convocare la Conferenza regionale sul turismo.

Esprimo parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Vegas, il relatore le ha rivolto un invito a ritirare l'emendamento 3.1. Lo accoglie?

VEGAS. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'emendamento 3.1, sul quale la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 3.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «due anni».

Non è approvata.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi la seconda parte dell'emendamento 3.101 e gli emendamenti 3.102 e 3.103.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.104.

PIREDDA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIREDDA. Signor Presidente, vorrei pregare il relatore ed il rappresentante del Governo di accogliere questo emendamento; infatti, alla Conferenza nazionale sul turismo dovrebbe essere invitata anche l'Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia, che rappresenta categorie specifiche che possono avere un interesse straordinario soprattutto per il turismo rurale e per l'agriturismo.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo intendono modificare il loro parere?

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, confermo il mio parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Anch'io, signor Presidente, confermo il parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.105, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 3.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 4.1 è indispensabile per consentire una maggiore fruizione turistica, per cui ritengo possa essere accolto dall'Assemblea.

Ritiro invece gli emendamenti 4.102, 4.104, 4.107 e 4.111.

Mi permetto di sollecitare l'attenzione dei colleghi sull'emendamento 4.4, che mira a regolamentare meglio il settore della multiproprietà, facendo rientrare in quest'ultimo anche la multiproprietà alberghiera, al fine di offrire maggiori garanzie ai partecipanti a questo tipo di condominio immobiliare e prevedere talune misure per dare maggiore serietà agli operatori del settore.

Si tratta di un comparto in potenziale forte espansione, che interessa molte imprese italiane; quindi, credo che misure di garanzia potrebbero aiutare sia il settore, sia soprattutto lo sviluppo turistico che ad esso fa riferimento.

Da ultimo, sottolineo l'importanza dell'emendamento 4.0.1, che riguarda le concessioni demaniali marittime. Anche in questo caso si tratta di una materia che più opportunamente dovrebbe rientrare tra le competenze specifiche delle regioni.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 4.1. Invito a ritirare gli altri emendamenti, tranne che il 4.4 e il 4.119, sui quali esprimo parere favorevole.

Invito a ritirare anche l'emendamento 4.0.1 in quanto nelle modifiche approvate il Commissione abbiamo introdotto una modifica che consente di fare salve questo tipo di indicazioni.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.102 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.104 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.107 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.108, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 4.111 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.113, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.114, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.116, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Vegas, identico all'emendamento 4.119, presentato dal senatore De Carolis.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.120, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.121, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.122, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso gli articoli 3 e 4 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tali soppressioni.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 3 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 4 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Senatore Vegas, accoglie l'invito del relatore a ritirare l'emendamento 4.0.1?

VEGAS. Signor Presidente, il relatore mi aveva invitato a ritirare l'emendamento 4.0.1, assumendo che, sostanzialmente, il problema era già stato in qualche modo risolto. Pertanto, basandomi sulle assicurazioni del relatore, ritiro l'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 5 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 5, introdotto dalla Camera dei deputati, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti in esame.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.100.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.100, presentato dal senatore Wilde.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.110, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.111, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.112.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.112, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.113, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.114, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.115, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.116, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.117, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.118, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.119, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.120, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.121.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.121, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.122, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.123, sul quale vi è il parere contrario della 5^a Commissione.

VEGAS. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 5.123.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.124, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 5.

PERUZZOTTI. Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 5.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 6 del testo approvato dal Senato.

L'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Travaglia, intende ripristinare tale articolo.

Il voto dell'emendamento 5.0.1 consentirà quindi all'Assemblea di esprimersi anche sulla soppressione dell'identico testo operata dalla Camera.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame, nonché sull'emendamento 5.0.100.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.100, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.1, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 551, presentato dalla Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno n. 551 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono già illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.100.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Voteremo a favore dell'emendamento 6.100 e chiedo che la votazione avvenga mediante procedimento elettronico.

Inoltre, signor Presidente, le faccio notare che è già trascorsa più di mezz'ora da quando lei ha dato l'*ultimatum* alla maggioranza. Mi pare che nella recente votazione il numero legale sia stato abbondantemente raggiunto. Quindi, lei potrebbe anche passare alla votazione finale del disegno di legge n. 4339-B.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, metterò in votazione il collegato alla manovra finanziaria da lei ricordato alle ore 12,15. A quel punto, o proseguiamo nei nostri lavori, oppure sosponderò la seduta.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, testé avanzata dal senatore Peruzzotti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.102, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «70 per cento».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.103 e gli emendamenti 6.104 e 6.105.

Metto ai voti l'emendamento 6.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.108, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.109, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «30 per cento».

Non è approvata.

Restano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.109 e gli emendamenti 6.110 e 6.111.

Metto ai voti l'emendamento 6.112, presentato dal senatore Piredda.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.113, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.114, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.115, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole »tre mesi».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.115 e l'emendamento 6.116.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 6.117, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori, fino alle parole «sessanta giorni».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la seconda parte dell'emendamento 6.117 e l'emendamento 6.118.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno n. 600, presentato dalla Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. Poiché l'ordine del giorno n. 600 è stato accolto dal Governo, non lo metto in votazione.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono già illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.107.

Verifica del numero legale

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.107, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 7.108, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.108, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

**Ripresa della discussione del disegno di legge
n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.109, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.110, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.111, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.112, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.113, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 7.114, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario.

Poiché i presentatori ne chiedono la votazione, invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.114, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno n. 500, presentato dalla Commissione.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tale ordine del giorno.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.102, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.103, presentato dal senatore Wilde.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 9 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 9 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Passiamo all'esame dell'articolo 9, corrispondente all'articolo 11 del testo approvato dal Senato, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

La Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

L'emendamento 9.0.101, del senatore Travaglia, intende ripristinare tale articolo.

Il voto dell'emendamento 9.0.101 consentirà quindi all'Assemblea di esprimersi anche sulla soppressione dell'identico testo operata dalla Camera.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.0.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'ordine del giorno n. 2, presentato dalla Commissione, su cui il Governo aveva espresso parere favorevole.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno non verrà posto in votazione.

Ricordo che la Camera dei deputati ha soppresso l'articolo 12 del testo approvato dal Senato. L'Assemblea deve ora deliberare su tale soppressione.

Metto pertanto ai voti la soppressione dell'articolo 12 del testo approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

È approvata.

Metto ai voti l'articolo 10, corrispondente all'articolo 13 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 11, sul quale sono stati presentati emendamenti che si danno per illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti.

GAMBINI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

DE PICCOLI, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero*. Esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.100, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.101, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.102, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.103, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.104, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.105, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 11.106, presentato dal senatore Travaglia e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 11, corrispondente all'articolo 14 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 12, corrispondente all'articolo 15 del testo approvato dal Senato.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato. (*Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-Com*).

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

(4339-B) Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Collegato alla manovra finanziaria) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale del disegno di legge n. 4339-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri si è esaurito l'esame degli articoli e hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto.

Procediamo pertanto alla votazione.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 4339-B nel suo complesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi DS, PPI, Verdi, UDEUR e Misto-Com).

Discussione dei disegni di legge:

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 3215, già approvato dalla Camera dei deputati, e 2180.

Il relatore, senatore Russo, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

RUSSO, *relatore*. Signor Presidente, l'originario disegno di legge di iniziativa governativa era stato concepito come una delega al Governo per la riforma dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia e per il decentramento dei servizi della giustizia, ed in questa forma il provvedimento è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Successivamente è stata approvata la riforma complessiva dei Ministeri, nell'ambito della quale ha trovato posto anche il nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale del Ministero della giustizia. Il Governo ha, conseguentemente, presentato in questa sede alcuni emendamenti che hanno sostanzialmente riformulato il testo del disegno di legge limitandolo al decentramento del Ministero, previsto nella forma non più della delega, bensì di una legge immediatamente operativa.

I punti principali del disegno di legge sono fondamentalmente tre. Il primo è l'istituzione dell'Ufficio distrettuale dell'amministrazione della giustizia, che ha sede presso il capoluogo del distretto, salvo che in Sicilia, ove si prevedono due uffici nell'ambito della regione. L'ufficio decentrato ha il compito di formulare proposta al Ministero per la determinazione biennale delle consistenze organiche degli uffici giudiziari del distretto; di provvedere alla distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo e ai trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici giudiziari; di provvedere all'acquisto e alla distribuzione di beni e attrezzature, nonché alla predisposizione di un progetto annuale di distribuzione dei fondi accreditati dal Ministero.

Il secondo punto che desidero evidenziare riguarda la riorganizzazione degli uffici giudiziari. Il disegno di legge, in proposito, prevede una ripartizione corretta e puntuale di funzioni tra il dirigente amministrativo dell'ufficio e il magistrato, al quale è peraltro riservata la titolarità e la rappresentanza dell'ufficio nel suo complesso.

Infine, ritengo di dover sottolineare l'articolo 7 del disegno di legge, che istituisce la scuola di formazione e aggiornamento del personale amministrativo del Ministero.

Si tratta di un provvedimento che il relatore giudica positivamente, per cui ne raccomanda l'approvazione all'Assemblea, in quanto realizza un opportuno decentramento a livello distrettuale delle funzioni che oggi sono accentrate nel Ministero della giustizia.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Russo.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, visto che non c'è nessuno degli iscritti a parlare in discussione generale e visto che l'Aula è semideserta e quindi sostanzialmente non è attrezzata per affrontare l'esame del provvedimento, avanziamo una richiesta di sospensiva, ai sensi dell'articolo 93 del Rego-

lamento, e sulla relativa votazione chiediamo la preventiva verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Per quanto tempo vuole sospendere l'esame del provvedimento, senatore Novi? Per un giorno, per tre mesi, per un anno?

NOVI. Signor Presidente, a noi basta una settimana.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta testé avanzata dal senatore Novi risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Appreziate le circostanze, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo alla seduta pomeridiana.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

BOSI, *segretario, dà annunzio della mozione e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 12,26*).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

**Riforma della legislazione nazionale del turismo
(377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B)**

ORDINE DEL GIORNO

9.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 377-B recante «Riforma della legge quadro sul turismo»,

premessi che:

sarebbe utile far sviluppare la scuola alberghiera e valide università per il conseguimento di lauree brevi in Economia del turismo allo scopo di formare i quadri intermedi nel settore;

con i finanziamenti europei potrebbero nascere scuole della durata di tre anni dopo la maturità, di cui sei mesi in patria e altrettanti all'estero per *stages* per la formazione dei vicedirettori di albergo e organizzatori di *meetings*,

impegna il Governo:

ad istituire lauree brevi in Economia del turismo nelle regioni turistiche.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 1 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO I

PRINCÌPI, COMPETENZE E STRUTTURE

Art. 1.

Approvato

(*Principi*)

1. La presente legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. La Repubblica:

a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico e occupazionale del Paese nel contesto internazionale e dell'Unione europea, per la crescita culturale e sociale della persona e della collettività e per favorire le relazioni tra popoli diversi;

b) favorisce la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, regionale e locale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale delle aree depresse;

c) tutela e valorizza le risorse ambientali, i beni culturali e le tradizioni locali anche ai fini di uno sviluppo turistico sostenibile;

d) sostiene il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e al fine di migliorare la qualità dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi;

e) promuove azioni per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione dei servizi turistici da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, agli anziani percettori di redditi minimi ed ai soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali;

f) tutela i singoli soggetti che accedono ai servizi turistici anche attraverso l'informazione e la formazione professionale degli addetti;

g) valorizza il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative, e delle associazioni *pro loco*;

h) sostiene l'uso strategico degli spazi rurali e delle economie marginali e tipiche in chiave turistica nel contesto di uno sviluppo rurale integrato e della vocazione territoriale;

i) promuove la ricerca, i sistemi informativi, la documentazione e la conoscenza del fenomeno turistico;

l) promuove l'immagine turistica nazionale sui mercati mondiali, valorizzando le risorse e le caratteristiche dei diversi ambiti territoriali.

3. Sono fatti salvi poteri e prerogative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie di cui alla presente legge nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI

1.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ed ai sensi dell'articolo 56» fino alla fine del comma.

1.200

WILDE

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «dell'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

1.300

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La Repubblica:

a) riconosce al turismo un ruolo strategico per l'economia e per l'occupazione del Paese. Inoltre si impegna a svolgere nell'ambito della U.E. un ruolo trainante per il riconoscimento e l'affermazione di una politica europea per il turismo;

b) favorisce e realizza le condizioni per una crescita competitiva dell'offerta turistica con particolare attenzione ai segmenti dell'offerta medesima;

c) tutela e valorizza le risorse umane, ambientali e culturali anche mediante la ristrutturazione o la creazione di grandi opere strutturali e infrastrutturali funzionali allo sviluppo del turismo;

d) promuove la ricerca e i sistemi informativi mediante anche la creazione e il potenziamento di un portale Italia con l'ausilio di una banca dati per l'informazione e l'assistenza in tempo reale ai fruitori del sistema Italia;

e) promuove il sistema Italia all'estero utilizzando tutte le risorse pubblico-private di promozione politica, finanziaria, commerciale, culturale e turistica, assicurando la modulazione delle presenze e delle iniziative nei vari paesi ai fini del sostegno dell'Italian Business Community all'estero e del potenziamento della proiezione estera dell'Italia nel contesto mondiale, con una promozione unitaria dell'immagine Italia mediante strutture polifunzionali per il raggiungimento degli obiettivi nel rispetto dei criteri di economicità e funzionalità;

f) promuove azioni per il sostegno ad una adeguata politica per i giovani, per gli anziani e per le categorie di cui alla legge 104».

1.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

1.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, la lettera a), sopprimere le parole: «nel contesto internazionale e dell'Unione europea».

1.103

WILDE

Respinto

Al comma 2, la lettera a), sopprimere le parole: «e per favorire le relazioni tra popoli diversi».

1.104

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, la lettera a), dopo le parole: «popoli diversi» aggiungere le seguenti: «senza distinzione di razza e di religione».

1.105

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

1.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, la lettera b), sopprimere le parole: «e locale».

1.107

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, la lettera b), dopo le parole: «aree depresse» aggiungere le seguenti: «nel mezzogiorno».

1.108

PIREDDA

Ritirato e trasformato nell'odg n. 100

Al comma 2, la lettera b), dopo le parole: «delle aree depresse» aggiungere le seguenti: «concedendo a tal fine e in attuazione delle normative contenute nel trattato di Amsterdam incentivi differenziati articolati per province».

1.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*
_____**1.110**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 2, lettera c), dopo la parola: «tradizioni» inserire le seguenti: «regionali e».*
_____**1.111**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: «sostenibile».*
_____**1.112**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: «sostenibile» con la seguente: «integrale».*
_____**1.113**

PIREDDA

Respinto*Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «sviluppo turistico sostenibile» aggiungere le seguenti: «anche in attuazione del trattato di Aalborg».*
_____**1.114**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 2, sopprimere la lettera d).*

1.115

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: «con particolare riguardo alle piccole e medie imprese e».

1.116

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «riguardo alle» aggiungere: «micro,».

1.117

PIREDDA

Respinto

Al comma 2, lettera d), dopo le parole: «medie imprese» inserire le seguenti: «con particolare riferimento alle imprese turistiche e alle nuove forme di ospitalità nelle case dei comuni rurali con meno di 3 mila abitanti».

1.118

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole da: «migliorare la qualità» fino alla fine della lettera con le seguenti: «migliorarne la qualità».

1.119

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «dell'organizzazione, delle strutture e dei servizi» con le seguenti: «dei servizi per l'utenza».

1.120

WILDE

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.121

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Id. em.1.120

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

1.122

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera e) dopo le parole: «promuove» aggiungere la seguente: «adeguate».

1.123

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: «per il superamento degli ostacoli che si frappongono alla fruizione» con le altre: «per consentire la fruizione».

1.124

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: «con particolare» fino alla fine della lettera.

1.125

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole «fino ai 26 anni di età» respinte; prima parte preclusa

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «giovani» inserire le seguenti: «studenti fino ai 26 anni di età».

1.126

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, lettera e), dopo la parola: «giovani» inserire le seguenti: «fino ai 26 anni di età».

1.127

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole da: «percettori» fino alla fine; conseguentemente dopo la parola: «giovani» inserire la parola: «e».

1.128

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 2» a «non superiori» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «minimi» con le seguenti: «non superiori ai 12 milioni di lire».

1.129

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «minimi» con le seguenti: «non superiori ai 15 milioni di lire».

1.130

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, lettera e), sostituire la parola: «minimi» con le seguenti: «non superiori ai 18 milioni di lire».

1.131

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: «capacità motorie» aggiungere le seguenti: «, psichiche».

1.132

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera f).

1.133

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera f), sopprimere la parola: «singoli».

1.133a

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine della lettera f).

1.134

WILDE

Id. em. 1.133a

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine della lettera.

1.135

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 lettera f) sopprimere le parole: «e la formazione professionale degli addetti».

1.136

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera g).

1.137

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere da: «nelle loro» fino alla fine della lettera.

1.138

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le seguenti parole: «nelle loro diverse ed autonome espressioni culturali ed associative».

1.139

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: «e delle associazioni pro-loco».

1.140

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pro-loco» inserire le seguenti: «con particolare riguardo alle isole minori».

1.141

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 2» a «in particolare» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pro-loco» inserire le seguenti: «in particolare per i comuni non superiori ai 15.000 abitanti».

1.142

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, lettera g), dopo le parole: «pro-loco» inserire le seguenti: «in particolare nelle aree depresse del mezzogiorno».

1.143

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera h).

1.144

WILDE

Respinto

Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: «l'uso strategico» con: «l'utilizzo».

1.145

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole: «e delle economie marginali».

1.146

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: «e tipiche» fino alla fine della lettera.

1.147

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera h), sopprimere le parole da: «e della vocazione territoriale» fino alla fine della lettera.

1.148

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera i).

1.149

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole da: «i sistemi» fino a: «la conoscenza».

1.150

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera i), sopprimere le parole: «la documentazione».

1.151

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere la lettera 1).

1.152

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera 1), dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «e locale».

1.153

WILDE

Id. em. 1.152

Al comma 2, lettera 1), dopo la parola: «nazionale» aggiungere: «e locale».

1.154

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera 1), dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».

1.155

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sopprimere le parole da: «valorizzando le» fino alla fine della lettera.

1.156

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «dei diversi ambiti territoriali» con le seguenti: «tipiche regionali».

1.157

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, lettera 1), sostituire le parole: «dei diversi ambiti territoriali» con le seguenti: «locali».

1.158

WILDE

Respinto

Al comma 2 lettera 1) dopo le parole: «territoriali» aggiungere: «e delle culture e tradizioni locali».

1.159

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

1.160

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «nelle materie» fino alla fine.

ORDINE DEL GIORNO

9.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B.100 (già em. 1.108)

PIREDDA

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

la *Gazzetta Ufficiale* – supplemento n. 3 – del 9 gennaio 2001 pubblica i decreti ministeriali con cui vengono indetti i bandi ai sensi della legge n. 488 del 1992 per la concessione degli incentivi alle iniziative turistico-alberghiere che si localizzino nelle regioni di cui agli obiettivi 1 e 2 dell'Unione Europea;

in tale bando viene inspiegabilmente eliminata la diversificazione delle misure degli incentivi in rapporto ai tassi di sviluppo delle varie province;

ritenendo che tale diversificazione sia necessaria anche al fine di rendere più appetibili le localizzazioni in zone meno sviluppate e per scongiurare che gli incentivi pubblici, lungi dal determinare un'azione di riequilibrio territoriale, possano addirittura concorrere ad aumentare le concentrazioni e con ciò la distruzione delle bellezze turistiche dei punti migliori del Mezzogiorno,

impegna il Governo e in particolare il Ministro dell'industria

affinché ripristini nelle province di Potenza, Benevento, Nuoro, Oristano, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani la misura degli incentivi del Bando 99 e cioè 50 per cento ESN più 15 per cento ESL, come giustamente conservato per tutti i Comuni della Calabria, ferme restando le misure per gli altri Comuni di cui al Bando del 19 marzo 1999.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

(*Competenze*)

1. Lo Stato e le regioni riconoscono, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della legge 15 marzo

1997, n. 59, il ruolo dei comuni e delle province nei corrispondenti ambiti territoriali con particolare riguardo all'attuazione delle politiche intersettoriali ed infrastrutturali necessarie alla qualificazione dell'offerta turistica; riconoscono altresì l'apporto dei soggetti privati per la promozione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

2. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. Le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di turismo, fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono svolti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per i fini di cui al presente comma, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura in particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero, aventi esclusivo rilievo nazionale. Allo stesso Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato spetta la rappresentanza unitaria in sede di Consiglio dell'Unione europea in materia di turismo.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri definisce, ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con proprio decreto, i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. Il decreto è adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini della espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. Il decreto, al fine di assicurare l'unitarietà del comparto turistico e la tutela dei consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche, stabilisce:

a) le terminologie omogenee e lo *standard* minimo dei servizi di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) l'individuazione delle tipologie di imprese turistiche operanti nel settore e delle attività di accoglienza non convenzionale;

c) i criteri e le modalità dell'esercizio su tutto il territorio nazionale delle imprese turistiche per le quali si ravvisa la necessità di *standard* omogenei ed uniformi;

d) gli *standard* minimi di qualità delle camere di albergo e delle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere e delle strutture ricettive in generale;

e) gli *standard* minimi di qualità dei servizi offerti dalle imprese turistiche cui riferire i criteri relativi alla classificazione delle strutture ricettive;

f) per le agenzie di viaggio, le organizzazioni e le associazioni che svolgono attività simile, il livello minimo e massimo da applicare ad eventuali cauzioni, anche in relazione ad analoghi *standard* utilizzati nei Paesi dell'Unione europea;

g) i requisiti e le modalità di esercizio su tutto il territorio nazionale delle professioni turistiche per le quali si ravvisa la necessità di profili omogenei ed uniformi, con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore;

h) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività ricettive gestite senza scopo di lucro;

i) i requisiti e gli *standard* minimi delle attività di accoglienza non convenzionale;

l) i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni, al fine di garantire termini e condizioni idonei per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato;

m) gli *standard* minimi di qualità dei servizi forniti dalle imprese che operano nel settore del turismo nautico;

n) i criteri uniformi per l'espletamento degli esami di abilitazione all'esercizio delle professioni turistiche.

5. Il decreto di cui al comma 4 formula altresì principi ed obiettivi relativi:

a) allo sviluppo dell'attività economica in campo turistico di cui deve tenere conto il Comitato interministeriale per la programmazione economica nello svolgimento dei compiti ad esso assegnati, con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari;

b) agli indirizzi generali per la promozione turistica dell'Italia all'estero;

c) alle azioni dirette allo sviluppo di sistemi turistici locali, come definiti dall'articolo 5, nonché dei sistemi o reti di servizi, di strutture e infrastrutture integrate, anche di valenza interregionale, ivi compresi piani di localizzazione dei porti turistici e degli approdi turistici di concerto con gli enti locali interessati;

d) agli indirizzi e alle azioni dirette allo sviluppo di circuiti qualificati a sostegno dell'attività turistica, quali campi da golf, impianti a fune, sentieristica attrezzata e simili;

e) agli indirizzi per la integrazione e l'aggiornamento della Carta dei diritti del turista di cui all'articolo 4;

f) alla realizzazione delle infrastrutture turistiche di valenza nazionale e allo sviluppo delle attività economiche, in campo turistico, attraverso l'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari.

6. Nel rispetto dei principi di completezza ed integralità delle modalità attuative, di efficienza, economicità e semplificazione dell'azione am-

ministrativa, di sussidiarietà nei rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, ciascuna regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 4, dà attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla presente legge e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4.

7. Allo scopo di tutelare e salvaguardare gli interessi unitari non frazionabili, in materia di libertà di impresa e di tutela del consumatore, le disposizioni contenute nel decreto di cui al comma 4 si applicano, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 6, alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle linee guida, adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6.

8. Per le successive modifiche e integrazioni al decreto di cui al comma 4 si applicano le medesime procedure previste dall'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla presente legge. I termini previsti da tali disposizioni sono ridotti alla metà.

EMENDAMENTI

2.70

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

2.71

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «sulla base» fino a: «n. 59».

2.72

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole da: «intersettoriali ed».

2.73

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «riconoscono altresì» fino alla fine del comma.

2.74

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 1, sopprimere le parole: «la promozione e».

2.75

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.76

WILDE

Id. em. 2.75

Sopprimere il comma 2.

2.77

WILDE

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Al capo IX del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 43, le parole: «, così come definita dall'articolo 56 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,» sono soppresse;

b) l'articolo 44 è sostituito dal seguente:

«Art. 44. – Sono conservate allo Stato le competenze legislative ed amministrative relative alle seguenti attività:

a) definizione, in accordo con le regioni, dei principi e degli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

b) coordinamento dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali;

c) coordinamento intersettoriale degli interventi statali connessi alla promozione, sviluppo e valorizzazione del sistema turistico nazionale;

d) cofinanziamento di programmi regionali o interregionali, di interesse nazionale, per lo sviluppo del turismo;

e) indirizzo e coordinamento delle attività promozionali all'estero di rilievo nazionale.

f) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. – Sono conferite alle regioni tutte le funzioni amministrative statali concernenti la materia turismo ed industria alberghiera non riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 44».

2.78

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 2, sopprimere le parole da: «ai sensi» fino a: «n. 112».

2.79

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base» fino alla fine del comma.

2.80

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Sopprimere il comma 3.

2.81

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'artigianato», ovunque ricorrono, inserire le seguenti: «di concerto con il Ministero dell'ambiente».

2.82

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere le parole da: «per i fini di cui» fino alla fine del comma.

2.83

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «nonché l'indirizzo e il coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero».

2.84

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «l'indirizzo e».

2.85

WILDE

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «aventi esclusivo rilievo nazionale».

2.86

WILDE

Respinto

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.87

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.

2.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

2.101

WILDE

Respinto

Al comma 4, sostituire l'alea con il seguente: «La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria degli operatori turistici e dei consumatori, stabilisce:».

2.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «150 giorni».

2.103

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 4» a «tre mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «120 giorni».

2.104

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «tre mesi» con le altre: «60 giorni».

2.105

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, nell'alea, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «sentiti i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente».

2.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, nell'alea, sopprimere le parole da: «il decreto è adottato» fino a: «consumatori».

2.107

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, nell'alea, dopo le parole: «è trasmesso» inserire le seguenti: «entro 15 giorni».

2.108

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, nell'alea, dopo le parole: «è trasmesso» inserire le seguenti: «entro 20 giorni».

2.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, nell'alea, all'ultimo periodo sopprimere dalle parole: «al fine di» fino a: «professioni turistiche».

2.110

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, sopprimere la lettera a).*
_____**2.111**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, sopprimere la lettera b).*
_____**2.112**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 4, lettera b), sopprimere dalle parole: «operanti» fino alla fine.*
_____**2.113**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*
_____**2.114**

WILDE

Id. em. 2.113*Al comma 4, sopprimere la lettera c).*
_____**2.115**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «e le modalità».*

2.116

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: «ed uniformi».

2.117

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.118

WILDE

Id. em. 2.117

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

2.119

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, lettera d), sopprimere dalle parole: «e delle unità» fino alla fine.

2.120

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, lettera d), sopprimere dalle parole: «e delle strutture ricettive in generale».

2.121

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera e).

2.122

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4 sopprimere la lettera f).*
_____**2.123**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «le organizzazioni» fino a: «similare».*
_____**2.124**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, lettera f), sopprimere le parole da: «anche» fino alla fine.*
_____**2.125**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4, lettera f), sostituire la parola: «ad» con l'altra: «per».*
_____**2.126**

PIREDDA

Respinto*Al comma 4, lettera f), aggiungere in fine le parole: «imponendo la costituzione di un'assicurazione collettiva che garantisce turisti clienti».*
_____**2.127**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4 sopprimere la lettera g).*

2.128

WILDE

Id. em. 2.127

Al comma 4 sopprimere la lettera g).

2.129

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole da: «per le quali» fino alla fine.

2.130

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, lettera g), sopprimere le parole: «con particolare riferimento alle nuove professionalità emergenti nel settore».

2.131

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera h).

2.132

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4 sopprimere la lettera i).

2.133

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 4, lettera i), sopprimere le parole: «e gli standard».

2.134

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4 sopprimere la lettera l).*
_____**2.135**

WILDE

Id. em. 2.134*Al comma 4 sopprimere la lettera l).*
_____**2.136**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 4, lettera l), sopprimere dalle parole: «di determinazione» fino a: «delle concessioni».*
_____**2.137**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 4, lettera l), sopprimere le parole: «assicurando comunque l'invarianza di gettito per lo Stato».*
_____**2.138**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 4 sopprimere la lettera n).*
_____**2.139**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 4, lettera n), sopprimere la parola: «uniformi».*

2.140

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera n), dopo le parole: «professioni turistiche» aggiungere le seguenti: ai fini dell'iscrizione ad un albo nazionale».

2.141

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

2.142

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la lettera a).

2.143

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: «con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi comunitari».

2.144

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la lettera b).

2.145

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5 sopprimere la lettera c).

2.146

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «come definiti dall'articolo 5».

2.147

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole: «o reti».

2.148

PIREDDA

Respinto

Al comma 5, lettera c), dopo le parole: «approdi turistici» inserire le seguenti: «e aeroporti di livello adeguato».

2.149

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera d).

2.150

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, lettera d), sopprimere le parole: «agli indirizzi e».

2.151

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera e).

2.152

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: «di cui all'articolo 4».

2.153

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera f).

2.154

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 5, lettera f), dopo la parola: «nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».

2.155

WILDE

Respinto

Al comma 5, lettera f), dopo le parole: «nazionale» inserire le seguenti: «o interregionale».

2.156

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

2.157

WILDE

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole da: «entro nove mesi...» fino a: «di cui al comma 4».

2.158

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 6» a «nove mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 6, sostituire le parole: «nove mesi» con le altre: «60 giorni».

2.159

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «nove mesi» con le altre: «tre mesi».

2.160

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 6, sostituire le parole: «nove mesi» con le altre: «sei mesi».

2.161

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «e contenuti nel decreto di cui al medesimo comma 4».

2.162

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.163

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «non frazionabili».

2.164

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «adottata secondo le modalità di cui al medesimo comma 6».

2.165

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 8.

2.166

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 8 sopprimere le parole da: «i termini» fino alla fine.

ORDINI DEL GIORNO

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 550

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessò che:

la lettera *l)* del comma 4 dell'articolo 2 prevede che i criteri direttivi di gestione dei beni demaniali e delle loro pertinenze concessi per attività turistico-ricreative, di determinazione, riscossione e ripartizione dei relativi canoni, nonché di durata delle concessioni siano stabiliti con il decreto di cui al medesimo comma 4;

l'obiettivo è quello di garantire termini e condizioni idonee per l'esercizio e lo sviluppo delle attività imprenditoriali, assicurando comunque invarianza di gettito allo Stato;

le predette attività imprenditoriali necessitano di certezze sulla possibilità di rinnovo della concessione e di insistenza sulla concessione medesima, al fine di consentire la continuità della gestione e la possibilità di effettuare adeguati investimenti;

il disegno di legge di iniziativa governativa «Nuove disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime», approvato dalla Camera e attualmente al Senato per l'approvazione definitiva, reca all'articolo 10 disposizioni concernenti le concessioni dei beni demaniali;

il predetto disegno di legge ribadisce che la durata minima delle concessioni è di sei anni e che deve essere garantito ai concessionari il diritto di insistenza,

impegna il Governo:

a far valere detta disposizione in sede di Conferenza Stato regioni, al momento della predisposizione del decreto contenente le linee guida.

(*) Accolto dal Governo

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 552

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge 377-B recante «Riforma della legge quadro sul turismo»,

impegna il Governo:

ad eliminare il supplemento attualmente applicato alle stanze singole e a prevedere sgravi fiscali per gli albergatori che si atterranno alla disposizione.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 3 INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 3.

Approvato

(Conferenza nazionale del turismo)

1. È istituita la Conferenza nazionale del turismo. La Presidenza del Consiglio dei ministri indice almeno ogni due anni la Conferenza, che è organizzata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono convocati per la Conferenza: i rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM), del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e delle altre autonomie territoriali e funzionali, i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative degli imprenditori turistici, dei consumatori, del turismo sociale, delle associazioni *pro loco*, delle associazioni senza scopo di lucro operanti nel settore del turismo, delle associazioni ambientaliste e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori. La Conferenza esprime orientamenti per la definizione e gli aggiornamenti del documento contenente le linee guida. La Conferenza, inoltre, ha lo scopo di verificare l'attuazione delle linee guida, con particolare riferimento alle politiche turistiche e a quelle intersettoriali riferite al turismo, e di favorire il confronto tra le istituzioni e le rappresentanze del settore. Gli atti conclusivi di ciascuna Conferenza sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza, pari a lire 100 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

EMENDAMENTI

3.1

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 3. – 1. Le Regioni almeno una volta ogni due anni indicano una conferenza regionale organizzata dall'Assessorato al turismo d'intesa con la Consulta Regionale. Tra l'altro la Conferenza, oltre ad essere un momento di confronto con tutte le categorie interessate, svolge anche compiti di analisi e di indirizzo programmatico per l'attività turistica regionale. Gli atti della Conferenza Regionale vengono inviati alla Conferenza Stato-Regioni che, a seguito di verifica degli indirizzi generali compatibili con l'immagine dell'Italia, li invia al Parlamento.

2. Agli oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza si provvede nell'ambito degli stanziamenti assegnati dal fondo di cui all'articolo 6, comma 2».

3.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*

3.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 1» a «due anni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «15 mesi».

3.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «18 mesi».

3.103

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 1, secondo periodo sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «20 mesi».

3.104

PIREDDA

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «ANCI» inserire le parole: «ANPCI – Associazione nazionale piccoli comuni d'Italia».

3.105

WILDE

Respinto

Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 4 INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 4.

Approvato con un emendamento*(Promozione dei diritti del turista)*

1. La Carta dei diritti del turista, redatta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in almeno quattro lingue, sentite le organizzazioni imprenditoriali e sindacali del settore turistico, nonché le associazioni nazionali di tutela dei consumatori contiene:

a) informazioni sui diritti del turista per quanto riguarda la fruizione di servizi turistico-ricettivi, ivi compresi quelli relativi alla nautica da diporto, comunque effettuata, sulle procedure di ricorso, sulle forme di arbitrato e di conciliazione per i casi di inadempienza contrattuale dei fornitori dell'offerta turistica;

b) informazioni sui contratti relativi all'acquisizione di diritti di godimento a tempo parziale dei beni immobili a destinazione turistico-ricettiva, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 9

novembre 1998, n. 427, recante attuazione della direttiva 94/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 1994;

c) notizie sui sistemi di classificazione esistenti e sulla segnaletica;

d) informazioni sui diritti del turista quale utente dei mezzi di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, delle autostrade e dei servizi di trasporto su gomma;

e) informazioni sui diritti e sugli obblighi del turista quale utente delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e dei pacchetti turistici;

f) informazioni sulle polizze assicurative, sull'assistenza sanitaria, sulle norme valutarie e doganali;

g) informazioni sui sistemi di tutela dei diritti e per contattare le relative competenti associazioni;

h) informazioni sulle norme vigenti in materia di rispetto e tutela del sistema turistico ed artistico nazionale e dei beni culturali;

i) informazioni concernenti gli usi e le consuetudini praticati a livello locale e ogni altra informazione che abbia attinenza con la valorizzazione, la qualificazione e la riconoscibilità del sistema turistico.

2. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, singolarmente o in forma associata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera *a)*, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, costituiscono le commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti inerenti la fornitura di servizi turistici. È fatta salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori.

EMENDAMENTI

4.1

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. - 1. La carta dei diritti del turista viene redatta, aggiornata ed integrata di ogni singola Regione con i criteri generali stabiliti dalla Conferenza Stato-Regioni, sentite le Associazioni di tutela del turista, del cittadino e del consumatore, nonché le organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, tenendo conto anche degli indirizzi generali della U.E.».

4.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*
_____**4.101**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*
_____**4.102**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «comunque effettuata».*
_____**4.103**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*
_____**4.104**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: «di cui all'articolo 1» fino alla fine della lettera.*
_____**4.105**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

4.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

4.107

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 1, lettera d) sopprimere le parole da: «quale utente» fino alla fine della lettera.*

4.108

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera e).*

4.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: «delle agenzie di viaggio e turismo, dei viaggi organizzati e».*

4.110

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera f)».*

4.111

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato*Al comma 1, lettera f) sopprimere le parole: «sulle polizze assicurative».*

4.112

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera g)».*

4.113

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, lettera g), dopo la parola: «diritti» inserire le seguenti: «e obblighi».*

4.114

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: «e per contattare le relative competenti associazioni».*

4.115

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera h).*

4.116

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «sulle norme vigenti in materia di rispetto e» con l'altra: «sulla».*

4.117

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Al comma 1, sopprimere la lettera i).*

4.118

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

«i) informazioni sulla riconoscibilità del sistema turistico».

4.4

VEGAS

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1, al decreto legislativo 427 del 9 gennaio 1998, in attuazione della direttiva comunitaria 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente:

«d) bene immobile: "un immobile, anche con destinazione alberghiera o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto";

b) L'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Obbligo di fidejussione). - 1. Il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore"».

4.119

DE CAROLIS

Id. em. 4.4

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ad integrazione di quanto stabilito alla lettera b) del comma 1, al decreto legislativo 427 del 9 gennaio 1998, in attuazione della direttiva comunitaria 94/47/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) La lettera d) dell'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 1998, n. 427 è sostituita dalla seguente:

«d) "bene immobile": un immobile, anche con destinazione alberghiera o parte di esso, per uso abitazione e per uso alberghiero o per uso turistico ricettivo, su cui verte il diritto oggetto del contratto»;

b) L'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 1998 n. 427 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (*Obbligo di fidejussione*). - 1. Il venditore non avente la veste di società di capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a lire 10 miliardi e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio dello Stato è obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.

2. Il venditore è in ogni caso obbligato a prestare fidejussione bancaria o assicurativa allorquando l'immobile oggetto del contratto sia in corso di costruzione, a garanzia dell'ultimazione dei lavori.

3. Delle fidejussioni deve farsi espressa menzione nel contratto a pena di nullità.

4. Le garanzie di cui ai commi 1 e 2 non possono imporre all'acquirente la preventiva escussione del venditore"».

4.120

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

4.121

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 primo periodo sopprimere le parole da: «singolarmente» fino a: «n. 580».

4.122

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.

ARTICOLI SOPPRESSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

(Realizzazione di impianti)

Approvata la soppressione dell'articolo

1. I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui realizzare impianti quali:

- a) palazzi dei congressi;
- b) impianti acquatici;
- c) impianti sportivi;
- d) teatri;

e) musei ed altre mostre permanenti, che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.

2. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere realizzata sia da imprese private che da società miste le quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.

3. Le concessioni relative alle seguenti opere, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, potranno essere rilasciate con riduzioni fino al 50 per cento dell'importo relativo al costo della concessione, stabilite dagli enti locali interessati e riportate nell'apposito regolamento edilizio:

a) opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere e para-alberghiere e di villaggi turistici;

b) opere di restauro conservativo di abitazioni e di edifici situati in centri storici di interesse culturale o di attrazione turistica;

c) opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, para-alberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;

d) opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso di edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno ventennale;

e) edifici di cui alle lettere a), b), c), d), e) del comma 1.

Approvata la soppressione dell'articolo

(*Norme suppletive transitorie*)

1. Le regioni, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della predetta legge, esercitano le funzioni in materia di turismo e di industria alberghiera sulla base dei principi di cui all'articolo 1 della presente legge.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede norme, denominate «norme suppletive transitorie», le quali entrano in vigore ad una data prefissata dal medesimo decreto, in assenza di disciplina regionale, nelle seguenti materie:

a) attribuzione di funzioni e competenze in materia di turismo alle province ed ai comuni e definizione dell'organizzazione regionale per la promozione e per l'espletamento delle attività di informazione e di accoglienza ai turisti;

b) disciplina del vincolo di destinazione d'uso degli immobili adibiti ad attività turistico-ricettive.

3. Le norme suppletive di cui al comma 2, adottate previa intesa nella Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, perdono la loro efficacia se la regione interessata provvede, successivamente alla loro entrata in vigore, ad emanare una propria normativa.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO
AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.1

TRAVAGLIA, MUNGARI

Ritirato

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per

finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento allo Stato dei poteri di individuazione delle aree da destinare a finalità turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica triennale dell'elenco di queste aree;

b) attribuzione alle regioni dei seguenti compiti:

1) determinazione del periodo di durata delle diverse tipologie di concessioni;

2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro equiparazione;

3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa la messa in opera di barriere frangiflutto;

c) riduzione, corrispondente all'ammontare degli introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati alle finalità di cui alla lettera *b)*, numero 3, e comunque delle risorse complessivamente trasferite alle regioni.

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Delega per il conferimento alle regioni di funzioni in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi volti a conferire alle regioni funzioni in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e di realizzazione degli interventi a difesa e tutela degli arenili nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) mantenimento allo Stato dei poteri di individuazione delle aree da destinare a finalità turistico-ricreative anche mediante una revisione periodica triennale dell'elenco di queste aree;

b) attribuzione alle regioni dei seguenti compiti:

1) determinazione del periodo di durata delle diverse tipologie di concessioni;

2) fissazione dei criteri e dell'entità dei canoni marittimi, lacuali e fluviali di concessione e loro equiparazione;

3) riscossione e gestione degli introiti dei canoni di concessione e loro finalizzazione alla realizzazione di interventi a difesa e valorizzazione degli arenili, compresa la messa in opera di barriere frangiflutto;

c) riduzione, corrispondente all'ammontare degli introiti di concessione, degli stanziamenti statali destinati alle finalità di cui alla lettera b), numero 3, e comunque delle risorse complessivamente trasferite alle regioni.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 5 INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 5.

Approvato

(Sistemi turistici locali)

1. Si definiscono sistemi turistici locali i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall'offerta integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche, compresi i prodotti tipici dell'agricoltura e dell'artigianato locale, o dalla presenza diffusa di imprese turistiche singole o associate.

2. Gli enti locali o soggetti privati, singoli o associati, promuovono i sistemi turistici locali attraverso forme di concertazione con gli enti funzionali, con le associazioni di categoria che concorrono alla formazione dell'offerta turistica, nonché con i soggetti pubblici e privati interessati.

3. Nell'ambito delle proprie funzioni di programmazione e per favorire l'integrazione tra politiche del turismo e politiche di governo del territorio e di sviluppo economico, le regioni provvedono, ai sensi del capo V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e del titolo II, capo III, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a riconoscere i sistemi turistici locali di cui al presente articolo.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, le regioni, nei limiti delle risorse rivenienti dal Fondo di cui all'articolo 6 della presente legge, definiscono le modalità e la misura del finanziamento dei progetti di sviluppo dei sistemi turistici locali, predisposti da soggetti pubblici o privati, in forma singola o associata, che perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) sostenere attività e processi di aggregazione e di integrazione tra le imprese turistiche, anche in forma cooperativa, consortile e di affiliazione;

b) attuare interventi intersettoriali ed infrastrutturali necessari alla qualificazione dell'offerta turistica e alla riqualificazione urbana e territoriale delle località ad alta intensità di insediamenti turistico-ricettivi;

c) sostenere l'innovazione tecnologica degli uffici di informazione e di accoglienza ai turisti, con particolare riguardo alla promozione degli *standard* dei servizi al turista, di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a);

d) sostenere la riqualificazione delle imprese turistiche, con priorità per gli adeguamenti dovuti a normative di sicurezza, per la classificazione e la standardizzazione dei servizi turistici, con particolare riferimento allo sviluppo di marchi di qualità, di certificazione ecologica e di qualità, e di *club* di prodotto, nonché alla tutela dell'immagine del prodotto turistico locale;

e) promuovere il *marketing* telematico dei progetti turistici tipici, per l'ottimizzazione della relativa commercializzazione in Italia e all'estero.

5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, nell'ambito delle disponibilità assegnate dalla legge finanziaria al Fondo unico per gli incentivi alle imprese, di cui all'articolo 52 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, provvede agli interventi di cofinanziamento a favore dei sistemi turistici locali per i progetti di sviluppo che prestino ambiti interregionali o sovraregionali. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità per la gestione dell'intervento del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

6. Possono essere destinate ulteriori provvidenze ed agevolazioni allo sviluppo dei sistemi turistici locali, con particolare riferimento a quelli di cui fanno parte i comuni caratterizzati da un afflusso di turisti tale da alterare, in un periodo dell'anno non inferiore a tre mesi, il parametro dei residenti.

EMENDAMENTI

5.100

WILDE

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – *I.* I comuni turistici, d'intesa con le regioni, possono individuare nei bacini di rilevanza turistica aree in cui potere realizzare impianti olistici quali:

- a) palazzi dei congressi;
- b) impianti acquatici;
- c) impianti sportivi;
- d) teatri;

e) musei ed altre mostre permanenti che dovranno essere adeguati alle dimensioni previste nella programmazione pluriennale di sviluppo del bacino turistico.

2. La costruzione di opere di cui al comma 1 potrà essere realizzata sia da imprese private che da società miste le quali beneficeranno delle agevolazioni di cui al comma 3.

3. Le concessioni relative:

a) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di strutture alberghiere paraalberghiere e di villaggi turistici;

b) alle opere di restauro conservativo di abitazioni e di edifici situati in centri storici di interesse culturale o di attrazione turistica;

c) alle opere di costruzione, ristrutturazione ed ampliamento di strutture alberghiere, paraalberghiere, residenze turistiche, case albergo, villaggi turistici e campeggi;

d) alle opere finalizzate al mutamento della destinazione d'uso degli edifici di tipo residenziale in edifici di tipo alberghiero, con imposizione di un vincolo almeno ventennale;

e) degli edifici di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), di cui al comma 1 dell'articolo 2-ter potranno essere rilasciate con agevolazioni fino al 50 per cento dell'importo relativo al costo della concessione, verranno stabilite dagli enti locali interessati e saranno riportate nell'apposito regolamento edilizio».

5.2

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Art. 5. – Le regioni, sentiti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private sul territorio, con propri provvedimenti definiscono o organizzano i sistemi turistici locali».

5.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

5.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «locali» inserire le seguenti: «e regionali».

5.103

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «comprendenti» fino alla fine del comma.

5.104

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

5.105

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole: «singoli o associati».

5.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2 sopprimere le parole da: «che concorrono» fino alla fine del comma.

5.107

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

5.108

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «e per favorire» fino a: «sviluppo economico».

5.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, sopprimere le parole da: «ai sensi del capo V» fino a: «n. 112».

5.110

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

5.111

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «Fermi» fino a: «imprese».

5.112

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole: «in forma singola o associata».

5.113

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera a).

5.114

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: «anche in» fino alla fine della lettera.

5.115

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera b).

5.116

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: «necessari» fino alla fine della lettera.

5.117

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

5.118

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole da: «con particolare» fino alla fine della lettera.

5.119

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera d).

5.120

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, lettera d), sopprimere le parole da: «con particolare» fino alla fine della lettera.

5.121

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera e).

5.122

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 5.

5.123

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole da: «nell'ambito» fino a: «n. 448».

5.124

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.100

WILDE

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sistema portuale turistico o diportistico minore)

1. Si definiscono di «portualità minore» i porti a partire dalla quarta classe, ad uso esclusivo della nautica da diporto.

2. Gli approdi turistici dovranno essere realizzati nel più rigoroso rispetto dell'ambiente, usando strutture agevolmente smontabili quali pontili galleggianti o simili che si adattino in maniera ottimale anche in delicati contesti ambientali.

3. I comuni dovranno presentare le domande di costruzioni alle regioni, che hanno esclusivo potere amministrativo.

4. I punti d'approdo saranno distribuiti ad una distanza di almeno trenta miglia l'uno dall'altro e tali punti dovranno fornire i servizi necessari e sufficienti all'ormeggio, all'approvvigionamento di carburante, ai servizi igienici.

5. Alla costruzione ed alla gestione di tali strutture potranno partecipare anche enti privati.

5.0.1

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Portualità turistica)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e

degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue

ORDINE DEL GIORNO

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 551

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad affrontare in sede di Conferenza Stato-Regioni il problema della legislazione per la portualità turistica ispirandosi ai seguenti criteri:

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, dopo l'entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità

dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo. V. em. 5.0.1

(Portualità turistica)

1. Ferma restando la disciplina vigente in materia portuale, le regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano il piano di localizzazione dei porti turistici ricadenti nel territorio costiero di rispettiva competenza, nel rispetto delle norme di tutela ambientale e paesaggistica e tenuto conto delle previsioni dei piani di coordinamento territoriale e dei piani urbanistici. La localizzazione dei porti e degli approdi turistici è determinata in relazione alle esigenze della navigazione da diporto, alla morfologia del territorio, alle esigenze di tutela ambientale e di difesa delle coste, ai programmi di sviluppo turistico delle zone retrostanti ed alla facilità di accesso e di collegamento della struttura portuale con il territorio, con priorità per gli interventi di riqualificazione di strutture portuali già esistenti.

2. L'individuazione delle imprese e professioni che organizzano ed erogano servizi per il turismo nautico e degli *standard* minimi di qualità dei servizi medesimi è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 4, della presente legge.

3. Le procedure per l'autorizzazione all'esecuzione delle opere di portualità turistica si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, utilizzando a tal fine prioritariamente lo strumento della conferenza di servizi.

ARTICOLO 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 6 INTRODOTTO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 6.

Approvato

(Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica)

1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, è istituito, presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito Fondo di cofinanziamento, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita dall'articolo 12 per gli interventi di cui all'articolo 5.

2. Le risorse di cui al comma 1 vengono ripartite per il 70 per cento tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che erogano le somme per gli interventi di cui al medesimo comma. I criteri e le modalità di ripartizione delle disponibilità del Fondo sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ripartisce tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il restante 30 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 1, attraverso bandi annuali di concorso predisposti sentita la citata Conferenza unificata. A tale fine le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono, sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate, piani di interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'offerta turistica, ivi compresa la promozione e lo sviluppo dei sistemi turistici locali di cui all'articolo 5, con impegni di spesa, coperti con fondi propri, non inferiori al 50 per cento della spesa prevista.

4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro tre mesi dalla pubblicazione del bando, predispone la graduatoria, ed eroga i contributi entro sessanta giorni dalla pubblicazione della stessa.

EMENDAMENTI

6.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

6.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole: «Al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica».

6.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

6.103

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 2» a «70 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

6.104

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.105

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 2, sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «80 per cento».

6.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere dalle parole: «previa intesa» fino alla fine del comma.

6.107

PIREDDA

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «28 agosto 1997, n. 281» inserire le seguenti: «tenendo conto del grado di sottosviluppo delle dotazioni strutturali e infrastrutturali che caratterizzano le varie province del Paese».

6.108

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

6.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 3» a «30 per cento» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «70 per cento».

6.110

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

6.111

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 3, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

6.112

PIREDDA

Respinto

Al comma 3, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «sempre tenendo conto delle insufficienze di dotazioni infrastrutturali necessarie alla piena valorizzazione delle risorse turistiche esistenti nel territorio regionale».

6.113

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: «sentiti gli enti locali promotori e le associazioni di categoria interessate».

6.114

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

6.115

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 4» a «tre mesi» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «sei mesi».

6.116

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «tre mesi» con le seguenti: «quattro mesi».

6.117

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Le parole da: «Al comma 4» a «sessanta giorni» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «trenta giorni».

6.118

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Precluso

Al comma 4, sostituire le parole: «sessanta giorni» con le seguenti: «novanta giorni».

ORDINE DEL GIORNO

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 600

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 6 stabilisce che, al fine di migliorare la qualità dell'offerta turistica, sia istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un apposito fondo di cofinanziamento

i criteri e le modalità di ripartizione del 70 per cento delle risorse tra le regioni sono determinati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa intesa in sede di Conferenza unificata

occorre garantire la massima efficacia dei finanziamenti e che tale efficacia dipende non solo dalla quantità delle risorse impegnate dallo Stato ma anche dalla coerenza della programmazione regionale con i principi e gli obiettivi stabiliti dalla legislazione nazionale e dalle linee guida,

impegna il Governo:

nella determinazione dei criteri e delle modalità di ripartizione del Fondo di cofinanziamento dell'offerta turistica, a stabilire le priorità di assegnazione dei finanziamenti, secondo le seguenti direttive:

a) valutazione della quantità di risorse messe a disposizione da ogni regione per il cofinanziamento;

b) stato di attuazione e di recepimento nella legislazione regionale delle linee guida contenute nel decreto di cui all'articolo 2, comma 4».

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 7 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO II

IMPRESE E PROFESSIONI TURISTICHE

Art. 7.

Approvato

(Imprese turistiche e attività professionali)

1. Sono imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica.

2. L'individuazione delle tipologie di imprese turistiche di cui al comma 1 è predisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera b).

3. L'iscrizione al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, da effettuare nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, costituisce condizione per l'esercizio dell'attività turistica.

4. Fermi restando i limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle imprese, alle imprese turistiche sono estesi le

agevolazioni, i contributi, le sovvenzioni, gli incentivi e i benefici di qualsiasi genere previsti dalle norme vigenti per l'industria, così come definita dall'articolo 17 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine disponibili ed in conformità ai criteri definiti dalla normativa vigente.

5. Sono professioni turistiche quelle che organizzano e forniscono servizi di promozione dell'attività turistica, nonché servizi di assistenza, accoglienza, accompagnamento e guida dei turisti.

6. Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5. L'autorizzazione, fatta eccezione per le guide, ha validità su tutto il territorio nazionale, in conformità ai requisiti e alle modalità previsti ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera g).

7. Le imprese turistiche e gli esercenti professioni turistiche non appartenenti ai Paesi membri dell'Unione europea possono essere autorizzati a stabilirsi e ad esercitare le loro attività in Italia, secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese nel registro di cui al comma 3, a condizione che posseggano i requisiti richiesti, nonché previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti richiesti dalle leggi regionali e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

8. Sono fatte salve le abilitazioni già conseguite alla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Le associazioni senza scopo di lucro, che operano per finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono autorizzate ad esercitare le attività di cui al comma 1 esclusivamente per i propri aderenti ed associati anche se appartenenti ad associazioni straniere aventi finalità analoghe e legate fra di loro da accordi internazionali di collaborazione. A tal fine le predette associazioni devono uniformarsi a quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), resa esecutiva con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, dal decreto legislativo 23 novembre 1991, n. 392, di attuazione della direttiva n. 82/470/CEE nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, e dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, di attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso».

10. Le associazioni senza scopo di lucro che operano per la promozione del turismo giovanile, culturale, dei disabili e comunque delle fasce meno abbienti della popolazione, nonché le associazioni *pro loco*, sono ammesse, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ai benefici di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, e successive modificazioni, relativamente ai propri fini istituzionali.

EMENDAMENTI

7.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 1.*
_____**7.101**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE

Respinto*Al comma 1, sopprimere le parole: «tra cui gli stabilimenti balneari».*
_____**7.102**

WILDE

Respinto*Dopo le parole: «stabilimenti balneari» inserire le seguenti: «stabilimenti termali e campeggi».*
_____**7.103**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 2.*
_____**7.104**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 3.*

7.105

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 3, sopprimere dalle parole: «al registro» fino alle seguenti: «n. 581».

7.106

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 4.

7.107

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «fermi restando» fino alle seguenti: «alle imprese».

7.108

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, sopprimere le parole da: «così come» fino alla seguente: «vigente».

7.109

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 6.

7.110

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 6, sopprimere le parole: «Le regioni autorizzano all'esercizio dell'attività di cui al comma 5».

7.111

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «fatta eccezione per le guide».

7.112

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da: «in conformità» fino alla fine del periodo.

7.113

WILDE

Respinto

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

*«9-bis. Per le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, le regioni provvedono a stabilire i requisiti e gli *standard* minimi; al medesimo obbligo sono assoggettate le attività realizzate dagli enti pubblici ancorchè affidate in gestione a terzi».*

7.114

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 10, sopprimere le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

ORDINE DEL GIORNO

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 500

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 7, comma 1 definisce come imprese turistiche quelle che esercitano attività economiche, organizzate per la produzione, la commer-

cializzazione, l'intermediazione e la gestione dei prodotti, di servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione dell'offerta turistica

in non poche realtà locali l'organizzazione della ricettività e dell'offerta turistica sull'arenile è caratterizzata dalla presenza di diverse tipologie di imprese la cui riconducibilità alla definizione di stabilimento balneare può apparire solo parziale

ciò potrebbe rappresentare una discriminazione verso una parte della categoria dei concessionari di demanio marittimo in diverse zone del Paese, la cui qualificazione di impresa turistica, è nei fatti certa anche se non totalmente coincidente con quella del tradizionale stabilimento balneare,

impegna il Governo:

in sede di definizione del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, riguardo al punto b) che stabilisce l'individuazione delle tipologie turistiche operanti nel settore, a precisare che nella definizione di stabilimenti balneari sono considerate tutte le attività imprenditoriali svolte sull'arenile che concorrono alla formazione dell'offerta turistica.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 8 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

CAPO III

SEMPLIFICAZIONE DI NORME E FONDO DI ROTAZIONE PER IL
PRESTITO E IL RISPARMIO TURISTICO

Art. 8.

Approvato

(Modifiche all'articolo 109 del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)

1. L'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 109. - *1.* I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, *roulotte*, nonché

i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità secondo le norme vigenti.

2. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

3. I soggetti di cui al comma 1, anche tramite i propri collaboratori, sono tenuti a consegnare ai clienti una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno. Tale scheda, anche se compilata a cura del gestore, deve essere sottoscritta dal cliente. Per i nuclei familiari e per i gruppi guidati la sottoscrizione può essere effettuata da uno dei coniugi anche per gli altri familiari, e dal capogruppo anche per i componenti del gruppo. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti a comunicare all'autorità locale di pubblica sicurezza le generalità delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda, entro le ventiquattro ore successive al loro arrivo. In alternativa, il gestore può scegliere di effettuare tale comunicazione inviando, entro lo stesso termine, alle questure territorialmente competenti i dati nominativi delle predette schede con mezzi informatici o telematici o mediante fax secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno».

EMENDAMENTI

8.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, nel capoverso 1, sopprimere le parole da: «ivi compresi» fino alle parole: «convenzionali».

8.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 4, nel capoverso 2, sopprimere la parola: «extracomunitari».

8.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, nel capoverso 3, sopprimere le parole da: «in alternativa» fino alla fine.

8.103

WILDE

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso 3 inserire il seguente:

«3-bis. La violazione delle disposizioni del presente articolo è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire tre milioni».

ARTICOLO SOPPRESSO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo

(Superfici e volumi minimi delle camere d'albergo)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento disciplinano la materia riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo.

2. Fino all'entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1, rimane vigente la disciplina riguardante le superfici ed i volumi minimi delle camere d'albergo, recata dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato*(Semplificazioni)*

1. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi ricettivi sono soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio. Il rilascio dell'autorizzazione abilita ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La medesima autorizzazione abilita altresì alla fornitura di giornali, riviste, pellicole per uso fotografico e di registrazione audiovisiva, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

2. L'autorizzazione è rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le attività ricettive devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di pubblica sicurezza, nonché di quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici.

3. Nel caso di chiusura dell'esercizio ricettivo per un periodo superiore agli otto giorni, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a darne comunicazione al sindaco.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 è revocata dal sindaco:

a) qualora il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità, non attivi l'esercizio entro centottanta giorni dalla data del rilascio della stessa ovvero ne sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;

b) qualora il titolare dell'autorizzazione non risulti più iscritto nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 7;

c) qualora, accertato il venir meno della rispondenza dello stato dei locali ai criteri stabiliti per l'esercizio dell'attività dalle regioni o alle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché a quelle sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, il titolare sospeso dall'attività ai sensi dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato dal comma 5 del presente articolo, non abbia provveduto alla regolarizzazione nei tempi stabiliti.

5. Il comma 3 dell'articolo 17-*ter* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative».

6. I procedimenti amministrativi per il rilascio di licenze, autorizzazioni e nulla osta riguardanti le attività e le professioni turistiche si conformano ai principi di speditezza, unicità e semplificazione, ivi compresa l'introduzione degli sportelli unici, e si uniformano alle procedure previste in materia di autorizzazione delle altre attività produttive, se più favorevoli. Le regioni provvedono a dare attuazione al presente comma. I comuni esercitano le loro funzioni in materia tenendo conto della necessità di ricondurre ad unità i procedimenti autorizzatori per le attività e professioni turistiche, attribuendo ad un'unica struttura organizzativa la responsabilità del procedimento, fatto salvo quanto previsto dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394. È estesa alle imprese turistiche la disciplina recata dagli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dal relativo regolamento attuativo.

EMENDAMENTI

9.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da: «ai loro» fino alla parola: «organizzati».

9.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Al comma 2, sopprimere le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «n. 773».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI
AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati «BOC-tur», per il finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle seguenti finalità:

- a) miglioramento della ricettività turistica esistente;
- b) tutela ambientale;
- c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale;
- d) miglioramento del sistema della mobilità finalizzata al turismo.

2. All'emissione dei prestiti «BOC-tur» si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

- a) indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito «BOC-tur»;

b) determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;

c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;

d) definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

4. L'ente emittente il prestito «BOC-tur» può accedere alla Cassa di depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio».

9.0.101

TRAVAGLIA, MUNGARI

Respinto (*)

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Attività di noleggio degli autobus con conducente)

Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente.

2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, dovranno essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere definito il regime sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle suddette attività».

(*) Con tale votazione si intende approvata la soppressione decisa dalla Camera dei deputati per l'articolo che segue

ORDINE DEL GIORNO

9. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B 2

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo

a disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente secondo i seguenti criteri:

a) l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere stabilito il regime sanzionatorio per l'esercizio delle suddette attività.

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLI SOPPRESSI DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Approvata la soppressione dell'articolo. V. em. 9.0.101

(Attività di noleggio degli autobus con conducente)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per disciplinare l'attività di noleggio degli autobus con conducente.

2. Nell'adozione del decreto legislativo di cui al comma 1, dovranno essere osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'attività di noleggio di autobus con conducente dovrà essere subordinata al rilascio di apposita autorizzazione, non soggetta a limiti territoriali, all'impresa noleggiante da parte della regione in cui l'impresa ha la propria sede legale;

b) dovranno essere stabilite la durata della suddetta autorizzazione e le modalità di rilascio e di rinnovo;

c) dovranno essere specificamente indicati i requisiti di professionalità e di capacità patrimoniale che devono essere posseduti dall'impresa noleggiante;

d) dovrà essere stabilito che sull'autorizzazione sia indicato il numero massimo degli autobus che possono essere immatricolati in relazione alla capacità finanziaria dell'impresa;

e) dovrà essere prevista l'inclusione del noleggio di autobus con conducente nell'elenco delle attività aventi carattere stagionale;

f) dovrà essere definito il regime sanzionatorio per l'esercizio abusivo delle suddette attività.

Approvata la soppressione dell'articolo

(Emissione di prestiti obbligazionari BOC-tur per il finanziamento degli investimenti di enti locali nel settore turistico)

1. Le province, i comuni e le unioni di comuni, le città metropolitane e i comuni di cui agli articoli da 17 a 21 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le comunità montane, i consorzi tra enti locali territoriali e le regioni possono deliberare l'emissione di prestiti obbligazionari, di seguito denominati «BOC-tur», per il finanziamento di investimenti destinati ad almeno una delle seguenti finalità:

a) miglioramento della ricettività turistica esistente;

b) tutela ambientale;

c) restauro di beni di particolare valore storico, artistico e monumentale;

d) miglioramento del sistema della mobilità finalizzata al turismo.

2. All'emissione dei prestiti «BOC-tur» si applicano, salvo quanto disposto dai successivi commi, le disposizioni di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con regolamento emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) indica le specifiche tipologie di investimenti finanziabili con il prestito «BOC-tur»;

b) determina le caratteristiche dei titoli obbligazionari di cui alla presente legge, nonché i criteri e le procedure che gli enti emittenti sono tenuti ad osservare per la raccolta del risparmio;

c) stabilisce l'ammontare delle commissioni di collocamento destinate agli intermediari autorizzati;

d) definisce i criteri di quotazione sul mercato secondario.

4. L'ente emittente il prestito «BOC-tur» può accedere alla Cassa depositi e prestiti per accensione di nuovi mutui nel periodo amministrativo in cui il prestito è stato sottoscritto.

5. Il taglio minimo della sottoscrizione dei prestiti di cui alla presente legge è fissato in un milione di lire.

6. In deroga all'articolo 35, comma 9, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, i titoli obbligazionari possono essere riacquistati dall'ente emittente anche con mezzi diversi dalle economie di bilancio.

7. I prestiti «BOC-tur» sono collocati alla pari e gli interessi possono essere corrisposti, con cedole annue, semestrali o trimestrali, a tasso fisso o a tasso variabile ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, al netto della ritenuta fiscale di cui al medesimo comma 6 dell'articolo 35 della citata legge n. 724 del 1994, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente.

8. Il rimborso del prestito è assicurato secondo le modalità stabilite al comma 8 dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, o, a richiesta del possessore del prestito, mediante un buono-vacanze di valore complessivo equivalente, sulla base di un predefinito rapporto di concambio, da utilizzare presso le strutture turistiche convenzionate con l'ente emittente. L'ente emittente può rimborsare anticipatamente il prestito, previo accordo con il sottoscrittore, con le stesse modalità di cui al presente comma.

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE,
IDENTICO ALL'ARTICOLO 10 APPROVATO
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

Approvato

(*Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico*)

1. È istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato un Fondo di rotazione per il prestito ed il risparmio turistico, di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono:

a) risparmi costituiti da individui, imprese, istituzioni o associazioni private quali circoli aziendali, associazioni *non-profit*, banche, società finanziarie;

b) risorse derivanti da finanziamenti, donazioni e liberalità, erogati da soggetti pubblici o privati.

2. Il Fondo eroga prestiti turistici a tassi agevolati e favorisce il risparmio turistico delle famiglie e dei singoli con reddito al di sotto di un limite fissato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo i criteri di valutazione individuati nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. Le agevolazioni sono prioritariamente finalizzate al sostegno di pacchetti vacanza relativi al territorio nazionale e preferibilmente localizzati in periodi di bassa stagione, in modo da concretizzare strategie per destagionalizzare i flussi turistici. Hanno inoltre priorità nell'assegnazione delle agevolazioni le istanze relative a pacchetti di vacanza localizzati nell'ambito delle aree depresse.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, allo scopo di collegare il Fondo con un sistema di buoni vacanza gestito a livello nazionale dalle associazioni *non-profit*, dalle associazioni delle imprese turistiche e dalle istituzioni bancarie e finanziarie, previa intesa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede con decreto a stabilire:

a) i criteri e le modalità di organizzazione e di gestione del Fondo;

b) la tipologia delle agevolazioni e dei servizi erogati;

c) i soggetti che possono usufruire delle agevolazioni;

d) le modalità di utilizzo degli eventuali utili derivanti dalla gestione per interventi di solidarietà a favore dei soggetti più bisognosi.

4. Al fine di consentire l'avvio della gestione del Fondo di cui al comma 1 è autorizzato un conferimento entro il limite di lire 7 miliardi annue nel triennio 2000- 2002.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 7 miliardi annue nel triennio 2000-2002, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ARTICOLO 11 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO IV

ABROGAZIONI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 11.

Approvato

(Abrogazioni e disposizioni transitorie)

1. È abrogato il regio decreto-legge 24 ottobre 1935, n. 2049, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni.

2. Alle imprese ricettive non si applica l'articolo 99 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. È abrogato l'articolo 266 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le disposizioni degli articoli 152, 153, 154 e 180 del medesimo regolamento non si applicano alle autorizzazioni di cui all'articolo 9 della presente legge.

4. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa.

5. Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203:

- a) l'articolo 1, commi 6, 7, 8 e 9;
- b) l'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), per quanto di competenza del settore del turismo;
- c) l'articolo 10, comma 14;
- d) l'articolo 11;
- e) l'articolo 12.

6. La legge 17 maggio 1983, n. 217, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge.

7. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale di adeguamento al documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, della presente legge si applica la disciplina riguardante le superfici e i volumi minimi delle camere d'albergo prevista dall'articolo 4 del regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102, e successive modificazioni, e dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, come modificata dal comma 7 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

8. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 7 cessano di avere applicazione le disposizioni, ad esclusione del comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, relative a concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, che risultino incompatibili con la nuova disciplina recata dal documento contenente le linee guida di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *l*), della presente legge e con la disciplina regionale di recepimento o di adeguamento alle stesse linee guida.

EMENDAMENTI

11.100

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 1.

11.101

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 2.

11.102

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto

Sopprimere il comma 3.

11.103

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 4.*
_____**11.104**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 5.*
_____**11.105**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 7.*
_____**11.106**

TRAVAGLIA, SELLA DI MONTELUCE, MUNGARI

Respinto*Sopprimere il comma 8.*

ARTICOLO 12 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 12.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Per il finanziamento del Fondo di cui all'articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 270 miliardi per l'anno 2000 e di lire 80 miliardi per l'anno 2001, di lire 55 miliardi per l'anno 2002 e di lire 5 miliardi a decorrere dall'anno 2003.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno fi-

nanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo, e, per il triennio 2001-2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. A decorrere dall'anno 2004 lo stanziamento complessivo del Fondo di cui all'articolo 6 è determinato dalla legge finanziaria con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont	Magg	
1	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 1.101, Travaglia e altri	150	143	000	014	129	072	RESP.
2	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 1.109, Travaglia e altri	155	151	000	018	133	076	RESP.
3	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 1.122, Wilde	155	145	001	011	133	073	RESP.
4	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 1.125, seconda parte, Travaglia e altri	156	147	000	015	132	074	RESP.
5	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 1.139, Wilde	160	151	000	012	139	076	RESP.
6	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Articolo 1	163	161	000	138	023	081	APPR.
7	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 2.79, Travaglia e altri	165	160	000	026	134	081	RESP.
8	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 3.1, Travaglia e altri	162	153	000	017	136	077	RESP.
9	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 5.100, Wilde	166	159	000	021	138	080	RESP.
10	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 5.112, Travaglia e altri	167	165	001	008	156	083	RESP.
11	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 5.121, Travaglia e altri	166	165	001	004	160	083	RESP.
12	NOM.	Ddl n.377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Articolo 5	167	166	001	151	014	084	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto
il risultato, l'esito di ogni singola votazione

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
13	NOM.	Ddl n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 6.100, Travaglia e altri	166	164	004	017	143	083	RESP.
14	NOM.	Ddl n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 7.108, Travaglia e altri	162	160	002	006	152	081	RESP.
15	NOM.	Ddl n. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B. Emendamento 7.114, Travaglia e altri	165	163	006	006	151	082	RESP.
16	NOM.	Disegno di legge n. 4339-B. votazione finale	151	150	003	146	001	076	APPR.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 1

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
AGNELLI GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
AGOSTINI GERARDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ALBERTINI RENATO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ANDREOLLI TARCISIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ANDREOTTI GIULIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A
ANGIUS GAVINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
ANTOLINI RENZO	F	F	R	R	R	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	
ASCIUTTI FRANCO													F			
AYALA GIUSEPPE MARIA														C	C	F
AZZOLLINI ANTONIO					F	C			F	F	F					
BALDINI MASSIMO		F	A	F	F	C	F	F	F	C	C	C	F		F	
BARBIERI SILVIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BARRILE DOMENICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BASSANINI FRANCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BATTAFARANO GIOVANNI VITTORIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BEDIN TINO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERGONZI PIERGIORGIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BERNASCONI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BERTONI RAFFAELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BESOSTRI FELICE CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BESSO CORDERO LIVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	R	R	F			C	R	F	F	C	C	C	F	F	F	
BETTONI BRANDANI MONICA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BIASCO FRANCESCO SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BISCARDI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BO CARLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOBBIO NORBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
BOCO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BONATESTA MICHELE							F									
BONAVITA MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BONFIETTI DARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BORNACIN GIORGIO							F	F	F	F	F	C	R	F	F	

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 2

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
BORRONI ROBERTO	M	M	M	M	M	M	M	M	C	C	C	F	C	C	C	F
BOSI FRANCESCO			F		F	C	F	F	F	F	F	F	A	C	A	A
BRUNI GIOVANNI					F	C	F	F	F	C	C	C	F	F	F	
BRUNO GANERI ANTONELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BRUTTI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BUCCIARELLI ANNA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
BUCCIERO ETTORE									F	F	C		F		A	
CABRAS ANTONIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CADDEO ROSSANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CALVI GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAMERINI FULVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C		F
CAMO GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAPALDI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAPONI LEONARDO		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARCARINO ANTONIO					C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARELLA FRANCESCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARPI UMBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARPINELLI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CARUSO ANTONINO									F							
CASTELLANI CARLA						C	F									
CASTELLANI PIERLUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CAZZARO BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CIMMINO TANCREDI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CIONI GRAZIANO																F
CO' FAUSTO	C	C	C		C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	C
COLLA ADRIANO	F	F	F	F	R	C	F		F	C		F	C	C	C	
CONTE ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CONTESTABILE DOMENICO	F	F	F	F	R	C	F	F	F	F	F	F	F	F		
CORRAO LUDOVICO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
CORTIANA FIORELLO	C				C											F
COVIELLO ROMUALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
CRESCENZIO MARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 3

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
CURTO EUPREPIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
D'ALESSANDRO PRISCO FRANCA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DANIELE GALDI MARIA GRAZIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DEBENEDETTI FRANCO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A	C	F	A	C	C	F
DE CAROLIS STELIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DE GUIDI GUIDO CESARE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DEL TURCO OTTAVIANO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE LUCA MICHELE		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DE MARTINO FRANCESCO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
DE MARTINO GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DENTAMARO IDA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DE ZULUETA TANA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DIANA LINO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DIANA LORENZO																F
DI ORIO FERDINANDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DONISE EUGENIO MARIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
D'URSO MARIO	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
DUVA ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ELIA LEOPOLDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FALOMI ANTONIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FASSONE ELVIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FERRANTE GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FIGURELLI MICHELE		C	C	C	C	F	C	C	C			F	C	C	C	F
FIORILLO BIANCA MARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FOLLIERI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FOLLONI GIAN GUIDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	F
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
FUMAGALLI CARULLI OMBRETTA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C		F
FUSILLO NICOLA									C	C	C	C	F	C	C	F
GAMBINI SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GASPERINI LUCIANO									R							
GIARETTA PAOLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 4

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
GIORGIANI ANGELO								C	C	C	F	C	C	C	F	
GIOVANELLI FAUSTO	R			R			C									F
GRUOSSO VITO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
GUERZONI LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
IULIANO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LARIZZA ROCCO	C	C	C		C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LAURIA BALDASSARE		C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LAURIA MICHELE	M	M	M	M	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LAURICELLA ANGELO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LAVAGNINI SEVERINO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LEONE GIOVANNI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LOIERO AGAZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	C	F
LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
LORETO ROCCO VITO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
LUBRANO DI RICCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MACONI LORIS GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MAGGIORE GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANARA ELIA	R	R	R	R	R	C	R	R	R	C	C	F	F	R	C	
MANCINO NICOLA	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
MANCONI LUIGI	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
MANIERI MARIA ROSARIA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C		C	F
MANTICA ALFREDO	F	F														
MANZELLA ANDREA	C	C		C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MANZI LUCIANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MARCHETTI FAUSTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MARINI CESARE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MARINO LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MARITATI ALBERTO GAETANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MASCONI GIUSEPPE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MASULLO ALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MAZZUCA POGGIOLINI CARLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
MELE GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 6

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
PERUZZOTTI LUIGI	R		R	R	R	C	R	R	R	C	C	F	F	C	C	
PETRUCCI PATRIZIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
PETRUCCIOLI CLAUDIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	F	C	C	F
PETTINATO ROSARIO		C	C	C	C	F	C		C	C	C	F	C	C	C	F
PIANETTA ENRICO	F	F		F	F	C	F		F	C	C	C	F	F	F	
PIATTI GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PICCIONI LORENZO	F	F	R	F	R		F	F								
PIERONI MAURIZIO									C	C	C	F	C	C	C	F
PILONI ORNELLA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PINTO MICHELE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PIREDDA MATTEO		F			F		F	F	F	F	C	F	A	A	A	
PIZZINATO ANTONIO	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	F
POLIDORO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	A
PORCARI SAVERIO SALVATORE			F	F		C	F	F	F	C	C	C			R	
PREDA ALDO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
PREIONI MARCO	F	F	F	F		C	F	F	F	C	C	C	A	C	C	
RESCAGLIO ANGELO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
RIPAMONTI NATALE			C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
RIZZI ENRICO		F	F	F	F	C	F									
ROBOL ALBERTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ROCCHI CARLA	C		C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
ROGNONI CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
RONCHI EDOARDO (EDO)														C	C	F
ROSSI SERGIO	F	F	F	F	F	C	F	F	F	C	C	F	C	C	C	
RUSSO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SALVATO ERSILIA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
SALVI CESARE	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SARACCO GIOVANNI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SARTO GIORGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SARTORI MARIA ANTONIETTA	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SCIVOLETTO CONCETTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SEMENZATO STEFANO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Seduta N. 1028 del 15-02-2001 Pagina 7

Totale votazioni 16

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 16															
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
SENESE SALVATORE	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	F
SMURAGLIA CARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
SQUARCIALUPI VERA LILIANA	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
STANISCIÀ ANGELO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
STIFFONI PIERGIORGIO			R	R	R	R	R	R	R	C	C	F	C	C	C	
TAROLLI IVO							F	F								
TAVIANI EMILIO PAOLO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
TERRACINI GIULIO MARIO			R	R			F	R	R	C	C	C				
TIRELLI FRANCESCO	R	F	R	R		C	F	R	R	C	C	F	C	C		
TOIA PATRIZIA	C	C	C	C	C	F	C	M	C	C	C	F	C	C	C	F
TURINI GIUSEPPE	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VALLETTA ANTONINO					C	F		C								
VEDOVATO SERGIO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VEGAS GIUSEPPE	F	F		F	F	C	F	F	F	C	C	C	F		A	
VELTRI MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VERALDI DONATO TOMMASO	C	C	C	C	C	F	C	C		C	C	F	C	C	C	F
VERTONE GRIMALDI SAVERIO	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
VIGEVANI FAUSTO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VILLONE MASSIMO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VIVIANI LUIGI	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F
VOLCIC DEMETRIO	C	C	C	C	C	F		C	C	C	C	F	C	C	C	F
WILDE MASSIMO	R	R	R	R	R	C	F	R	F	C	C	C	C	C	C	
ZAMBRINO ARTURO MARIO	F	F	F	F	F	C	F			F						
ZILIO GIANCARLO	C	C	C	C	C	F	C	C	C	C	C	F	C	C	C	F

Commissioni permanenti, variazioni nella composizione

Con lettera in data 14 febbraio 2001 il Gruppo Partito Popolare Italiano ha apportato le seguenti modificazioni alla composizione delle Commissioni permanenti:

8^a Commissione permanente: il senatore Diana Lino cessa di appartenervi;

13^a Commissione permanente: il senatore Diana Lino entra a farne parte.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Ministro Sanità

Ministro Università

(Governo Prodi-I)

Disciplina degli istituti di ricerca biomedica (4720-B)

(presentato in data **14/02/01**)

C.3856 approvato dalla Camera dei Deputati; S.4720 approvato con modificazioni dal Senato della Repubblica; C.3856-B approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati;

Sen. ANGIUS Gavino, ELIA Leopoldo, PIERONI Maurizio, MARINI Cesare, MAZZUCA Carla, D'URSO Mario

Scorporo di coalizione. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (4996)

(presentato in data **15/02/01**)

Sen. TAROLLI Ivo

Misure a favore della frutticoltura di qualità, con particolare riguardo a quella prodotta nelle zone collinari e di montagna (4997)

(presentato in data **15/02/01**)

Sen. DANIELI Paolo

Modifiche della legge 21 novembre 1967, n. 1185, art. 1, concernente l'obbligo del rilascio del passaporto personale per i minori di anni sedici (4998)

(presentato in data **15/02/01**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

7^a Commissione permanente Pubb. istruz.

Sen. MASULLO Aldo ed altri

Interventi a favore dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (4982)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio
(assegnato in data **15/02/01**)

8^a Commissione permanente Lavori pubb.

Sen. NAPOLI Roberto

Disposizioni per la costruzione della Bretella di collegamento allo svincolo autostradale Contursi Terme – Postiglione (4964)

previ pareri delle Commissioni 1° Aff. cost., 5° Bilancio
(assegnato in data **15/02/01**)

Disegni di legge, approvazioni da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

Lavagnini ed altri. – «Nuove norme per la salvaguardia dell'integrità psicofisica dei pugili» (1719); Germanà ed altri. – «Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica» (4573), *in un testo unificato con il seguente titolo: «Istituzione di un assegno straordinario vitalizio a favore degli ex pugili in condizioni di disagio economico» e con stralcio degli articoli da 1 a 7 del testo unificato stesso. Tale stralcio va a costituire un autonomo disegno di legge che prende il numero 1719-4573-bis con il seguente titolo: «Riordino della disciplina pugilistica»;*

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

Deputati Duca ed altri. – «Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo» (4960) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Daniele Galdi ed altri. – «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale» (4606); Bonatesta ed altri. – «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale» (4618); Tomassini e Bruni. – «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale» (4627), *in un testo unificato con il seguente titolo: «Norme a sostegno delle persone in condizioni di cecità parziale».*

Disegni di legge, ritiro

Il senatore Tarolli ha dichiarato di ritirare il disegno di legge: «Nuove norme in materia di licenziamenti individuali» (4609).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 1° febbraio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 489, copia del decreto ministeriale n. 109024 del 30 dicembre 2000, con il quale sono state apportate variazioni compensative tra capitoli di diverse unità previsionali di base inserite nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2000.

Tale comunicazione sarà deferita alla 3^a e alla 5^a Commissione permanente.

Il Ministro degli affari esteri, con lettera in data 2 febbraio 2001, ha trasmesso, in ottemperanza all'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli Atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al Ministero degli affari esteri entro il 15 gennaio 2001.

La documentazione anzidetta sarà inviata alla 3^a Commissione permanente.

Il Ministro dei lavori pubblici, con lettera in data 13 febbraio 2001, ha trasmesso il Programma triennale di viabilità 1998-2000 per la gestione e l'incremento della rete stradale ed autostradale dello Stato e di quella data in concessione.

Detto documento sarà inviato alla 8^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'8 al 14 febbraio 2001)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 192

ANGIUS ed altri: sull'erogazione di aiuti di Stato ai comuni dell'area reatina (4-18343)
(*risp. Visco, ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)

- BETTAMIO: sulle affermazioni del professor Alessandro Tomei (4-20085) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- BEVILACQUA ed altri: sul concorso per l'ammissione al corso di laurea in odontoiatria presso il Policlinico Federico II di Napoli (4-20141) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- BOSI: sull'Ente tabacchi italiani (4-20768) (risp. DEL TURCO, *ministro delle finanze*)
sulla depenalizzazione del reato di emissione di assegni bancari a vuoto (4-21313) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)
- BUCCIERO, CARUSO Antonino: sulla nomina a giudice costituzionale dell'avvocato Fernanda Contri (4-20918) (risp. AMATO, *presidente del Consiglio dei ministri*)
- CADDEO ed altri: sull'accordo di programma quadro relativo alla metanizzazione della Sardegna (4-20652) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- CORTELLONI: sul consolato d'Italia a Bucarest (4-20340) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- CUSIMANO ed altri: sull'attivazione dei contratti d'area per la provincia di Catania (4-19910) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- DANZI: sul riconoscimento dei diplomi, certificati e titoli dei medici (4-20602) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- DE ZULUETA ed altri: sulla scelta del regime di impiego per il personale a contratto (4-21278) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- DI PIETRO: sul contributo trattenuto sulla busta paga dei pensionati a favore dell'ex ONPI (4-17667) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
sulle procedure per l'assegnazione di supplenze presso gli istituti scolastici all'estero (4-21107) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
sul trasferimento della dottoressa Antonella Jacoboni dall'Università della Tuscia a quella di Perugia (4-21126) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- FIRRARELLO ed altri: sul finanziamento dei patti territoriali nei settori dell'agricoltura e della pesca (4-19970) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
sulla nomina del professor De Castro a presidente del gruppo tecnico per il finanziamento dei patti specializzati nei settori dell'agricoltura e della pesca (4-19971) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)
- GIARETTA: sull'inadeguatezza delle celebrazioni della festa del 25 aprile presso le ambasciate italiane dell'America Latina (4-21258) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)
- IULIANO: sull'attribuzione di una borsa di studio alla dottoressa Enza Maria Ottoveggio (4-20475) (risp. GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*)
- MANFROI: sulla situazione degli insegnanti italiani all'estero (4-20637) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

sulla revoca del permesso di soggiorno al signor Nilo Soppelsa, domiciliato in Germania (4-21074) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

NAPOLI Roberto: sugli episodi accaduti in occasione dell'incontro calcistico Italia-Francia del 2 luglio 2000 (4-19962) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

NOVI: sulle notizie diffuse dal TG1 (4-19672) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*)

PACE ed altri: sull'attività del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (4-18511) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)

PEDRIZZI, SERVELLO: sulle scuole italiane all'estero (4-18430) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

RIZZI ed altri: sul contratto di lavoro per i dipendenti del consolato generale italiano a Monaco di Baviera (4-21362) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

ROBOL, ANDREOLLI: sulla condanna all'ergastolo comminata negli Stati Uniti al cittadino italiano Enrico Forti (4-19807) (risp. DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

RUSSO SPENA: sull'investimento in «pronti contro termine» effettuato da un organismo del Commissariato militare marittimo di Roma (4-20128) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)

SERENA: sul potenziamento della direzione del Tesoro di Treviso (4-20389) (risp. VISCO, *ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*)

SQUARCIALUPI, ROBOL: sui ritardi nell'erogazione del contributo italiano all'UEO (4-21293) (risp. RANIERI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*)

TONIOLLI: sulle contestazioni a carico del vicequestore aggiunto della polizia di Stato dottor Daniele Bellu (4-18890) (risp. BIANCO, *ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*)

Mozioni

LA LOGGIA, MANTICA, CASTELLI, D'ONOFRIO, CIRAMI, PERUZZOTTI, CUSIMANO, CENTARO, LO CURZIO. – Il Senato, considerato:

che la Valle dei Templi di Agrigento costituisce un patrimonio archeologico di straordinario rilievo;

che la regione Sicilia, con la legge regionale n. 20 del 3 novembre 2000, ha esercitato la propria competenza legislativa in materia ambientale istituendo il Parco archeologico di Agrigento;

che nell'autunno del 1998 l'Unesco ha apposto nella Valle la targa con la quale il sito è stato dichiarato patrimonio dell'umanità;

ritenuta l'opportunità di trascrivere integralmente il documento, redatto nel settembre 1997, che l'Unesco ha posto a fondamento della propria determinazione, che recita testualmente:

«Giustificazione dello Stato proponente

L'arte, la storia e la natura hanno reso questo posto famoso dall'antichità ai giorni nostri, come testimoniato da scrittori del periodo classico, come Pindaro, Polibio, Diodoro Siculo ed altri ancora, da storici del XVI e del XVII secolo (Fazello, Cluverio) e da artisti e viaggiatori dei secoli XVIII e XIX, i quali lasciarono ai posteri testi e dipinti memorabili. Basti pensare a Houel, Saint-Non, Denon, Swinbourne, Brydone e, soprattutto, a Goethe, nella cui opera «*Italianische Reise*» (Viaggio in Italia) le pagine più toccanti sono dedicate alle bellezze naturali ed artistiche di Agrigento.

(Nota: lo Stato di appartenenza non fa alcuna proposta nel *dossier* che riguarda i criteri secondo i quali considera che la proprietà debba essere inserita nella World Heritage List. Tuttavia, nella lista di prova per l'Italia, inviata al World Heritage Centre dell'Unesco il 28 giugno 1996, sono citati i criteri 2, 3, 4, 5, 6.)

Categoria del territorio

Nei termini delle categorie dei territori culturali, esposte nell'articolo 1 della convenzione del World Heritage, l'area archeologica di Agrigento è un «sito».

Storia e Descrizione

Storia

Secondo la tradizione, la città greca di Akragas fu fondata da coloni di Rodi e di Creta che provenivano dalla prima colonia in Sicilia, Gela, attorno al 580 avanti Cristo.

Tuttavia gli scavi hanno stabilito che vi fu nello stesso territorio un primo insediamento da parte dei Greci, nel settimo secolo a.C.

È un classico sito di insediamento greco, sui fianchi di una collina sulla costa, e ciò permise alla città di cominciare ad espandersi dall'originale acropoli (adesso occupata dalla città moderna) e di prosperare entro pochissimo tempo dopo la colonizzazione del sesto secolo.

Durante il regno del tiranno Falaride (570-555 a.C.) fu costruito un sistema di mura di difesa, al fine di rinforzare la protezione naturale offerta dalla difficile topografia.

Fu in questo periodo che le serie dei cosiddetti templi «ctonici» vennero costruiti nel fianco sud-occidentale della collina dei Templi.

L'espansionismo politico di Akragas iniziato sotto Falaride raggiunse il suo apice durante il regno tiranno Terone (488-473 a.C.).

Dopo avere sconfitto in maniera decisiva i Cartaginesi nel 480 a.C. a Imera, egli estese il suo dominio alle coste settentrionali e orientali della Sicilia.

La ricchezza che ciò arrecò alla città e alla vita culturale che tale ricchezza supportò sono eventi illustrati dai grandi templi, che vennero costruiti in questo periodo sull'estremità meridionale della collina.

Uno dei più noti figli di quest'epoca fu il filosofo, medico e musicista Empedocle.

Nell'ultima metà del quinto secolo a.C. fu instaurato un regime democratico e la città godette di un limitato periodo di tranquillità nonostante la rivalità con Siracusa.

Questa ebbe una fine brutale nel 406 a.C., quando venne assediata e saccheggiata dai Cartaginesi.

Essa lottò strenuamente per riguadagnare la gloria antica e ci riuscì brevemente sotto Timoleone, che sconfisse i Cartaginesi nel 340 a.C. e portò a nuove colonizzazioni.

Tuttavia la città divenne obiettivo conteso da romani e cartaginesi.

Prima essa cadde nelle mani dei romani nel 262 a.C. e fu definitivamente incorporata nell'impero romano nel 210 a.C.

Durante gli ultimi anni della repubblica e i primi dell'impero Agrigento, come divenne nota, beneficiò del fatto di essere l'unica città commerciale ancora attiva nella costa meridionale della Sicilia.

Ciononostante, il declino dell'impero occidentale e l'ascesa del cristianesimo portarono ad un calo demografico ed all'impoverimento della città.

Dal settimo secolo dopo Cristo Agrigento si restrinse nelle dimensioni, essendo i vecchi quartieri abbandonati ed il resto della popolazione arroccato sulla collina.

L'insediamento così ridotto fu occupato dagli arabi (che lo chiamarono Kerkent o Girgenti) nell'829 e dai normanni (per i quali fu Girgenti, nome che mantenne sino al 1927) nel 1086.

Descrizione

I confini della città antica sono definiti da caratteristiche naturali.

Essa è dominata al nord dalla collina di Girgenti, dove si ergono la città moderna e la Rupe Atenea, la quale fu l'antica acropoli.

Ad est ed ovest scorrono i fiumi Akragas e Hypsas (oggi noti rispettivamente come San Biagio e Drago).

A sud vi è il colle lungo, sul quale si ergono le famose serie di templi, più in basso è un'ampia valle che si allunga sino alla bocca del fiume San Leone, porto della città antica.

La Valle dei templi, così come è conosciuta oggi, copre la maggior parte dell'abitato della città antica e dei suoi monumenti pubblici.

Essa è delimitata dall'altura che scorre parallelamente al mare, alla quale era stato assegnato nell'antichità il ruolo di area religiosa.

L'area tra l'acropoli e i templi fu aggiunta nel quinto secolo a.C. (come è confermato dagli scavi archeologici) al tradizionale modello (piano regolatore).

Sei decumani (strade principali) sono attraversati ad angolo retto da cardini, dividendo la zona in «insulae» lunghe circa 300 metri.

L'area religiosa fu creata nella seconda metà del sesto secolo a.C., come mostrato dai più antichi templi all'estremità occidentale dell'altura.

Tuttavia, i più imponenti resti sono quelli costruiti durante e dopo il regno di Terone (quello di Eracle, di Giove Olimpico, di Era, di Vulcano e della Concordia).

Questa area è legata alla zona residenziale da un'ampia strada.

Il tempio di Giove Olimpico, del quale sopravvivono solo le fondazioni e l'altare principale, fu uno dei più grandi tra tutti i templi greci, misurando 112 metri per 56, ed ha anche alcune caratteristiche singolari.

Invece del più comune peristilio aperto fu circondato da un muro, movimentato da immense semicolonne doriche all'esterno e da pilastri all'interno.

La cella fu delimitata da due file di massicci pilastri quadrangolari, invece di mura interne, e non fu coperta superiormente.

Il cosiddetto Tempio della Concordia (nome per il quale non sembra esserci sicura testimonianza) è il più imponente tempio dorico rimastoci del mondo greco dopo il Partenone di Atene.

Esso si è conservato in grande misura grazie al fatto di essere stato anche usato come chiesa cristiana nel sesto secolo d.C. Costruito su uno stilobate a quattro gradini, è circondato da 34 colonne.

Realizzato nello stesso periodo del tempio della Concordia e con uno stile molto simile è il tempio Hera Lacinia, che sorge nella parte orientale dell'altura, dove possono essere visti ancora i resti delle fortificazione greche.

Esso fu incendiato dai cartaginesi nel 405 a.C. e tracce dell'evento sono ancora visibili.

L'architrave e le colonne della della parte settentrionale sono quasi intatte.

Il tempio di Eracle fu costruito anteriormente rispetto agli altri templi dorici sulla collina.

Esso è esastilo, con quindici colonne sui lati più lunghi.

Le 8 colonne che si ergono nel lato sud sono state ricostruite nel 1923.

I due templi dedicati alle divinità ctoniche (degli Inferi) Demetra e Persefone, nonché quello ai Dioscuri, la costruzione dei quali cominciò nel sesto secolo a.C., furono ricostruiti nel 480-460 a.C.

Il luogo fu molto probabilmente sacro per i popoli indigeni prima dell'arrivo dei coloni greci.

C'è un interessante gruppo di altari con delle cavità all'interno, aventi la funzione di convogliare le offerte fatte agli dei degli inferi.

In aggiunta a questi monumenti vi sono anche ampie aree scavate nella zona residenziale dell'Agrigento romana ed ellenica.

Un buon numero di case hanno conservato bene i loro pavimenti con mosaici.

C'è anche un'antica ed ampia necropoli nella zona sud della collina con catacombe e monumenti del periodo pagano e cristiano.

La cosiddetta tomba di Terone è effettivamente del primo periodo romano, ma la sua forma, quella di un piccolo reliquiario di stile ionico, collocato su un podio, è greco-asiatica, proveniente dall'Asia minore.

Altre caratteristiche di questo luogo sono le agorà superiori e inferiori e la complessa rete di acquedotti sotterranei.

Gestione e protezione

Status legale

La Valle dei templi di Agrigento fu legalmente dichiarata zona d'interesse nazionale con la legge del 28 settembre 1966.

Dei decreti emessi dal Ministero dei Lavori Pubblici (6 maggio 1968) e per i beni culturali (7 ottobre 1971) definirono il perimetro ed i limiti all'utilizzazione del sito.

Il perimetro fu ulteriormente confermato legalmente dal presidente della regione siciliana con il decreto n. 91 del 13 giugno 1991.

Questo gruppo di strumenti legali impone un divieto assoluto di ogni forma di costruzione all'interno dell'area prescritta.

Gestione

L'area sta per essere trasformata in parco archeologico, sotto la gestione dell'assessorato regionale per i beni e le attività culturali e ambientali, della pubblica istruzione per la regione siciliana e della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento.

Oggi 337 ettari sono già sotto la proprietà della regione ed altri 550 stanno per essere acquisiti.

È stato programmato di acquisirne altri 100 a tempo debito, per un totale di circa 1000 ettari.

L'area finale dovrà ricoprire i 1400 ettari.

Nella zona centrale, che è quella protetta dalla legge (si veda lo *status* legale), non possono esserci costruzioni.

Questa zona è circondata da un'area dove esiste una restrizione in altezza di 4,50 metri, in una ulteriore area sulla costa a sud est dell'area principale il limite di altezza è di 7,50 metri.

Queste ultime aree menzionate dovrebbero costituire una zona di protezione.

Conservazione e autenticità

Storia della tutela e dell'ambiente

Delle ricerche sistematiche sul sito cominciarono negli ultimi anni del XVIII secolo, incoraggiate dai dominatori borbonici, che designarono il principe di Torremuzza come tutore per la Sicilia, assistito dal signore di Agrigento, Lo Presti.

Essi furono responsabili della anastilosi del tempio di Era nel 1786 e del restauro del frontone del tempio di Zeus l'anno seguente.

Gli scavi e gli esami su quest'ultimo tempio iniziarono nel 1802.

Durante la prima metà del XIX secolo gli scavi e i lavori di restauro cominciarono per i templi di Demetra, Vulcano, Eracle e dei Dioscuri.

Le quattro colonne ricostruite (nel 1836) nella parte nord-occidentale dell'ultimo tempio citato divennero il simbolo dell'eredità archeologica di Agrigento.

Durante la seconda metà del XIX secolo e i primi anni del XX i lavori continuarono all'interno della città antica e nelle catacombe.

Alcuni programmi di ricerca, tutela, restauro e protezione continuano sotto la guida della soprintendenza di Agrigento, finanziati dall'assessorato regionale (si veda sopra la gestione).

Organizzazioni nazionali ed internazionali discutono e collaborano su diversi soggetti fra questi.

Ci sono problemi in relazione alla stabilità di alcuni monumenti , dovuti sia alla natura della roccia sulla quale la città antica fu costruita , sia al materiale usato per le costruzioni.

Una ricerca è stata recentemente intrapresa da commissioni nominate dalla regione siciliana.

La soprintendenza ha recentemente lanciato un programma per l'esame, lo studio e la protezione dei templi.

Questo progetto meticoloso e vasto ha già cominciato a produrre risultati eccezionali, visibili nella sorprendente appariscenza , sia da vicino che da una certa distanza, di alcuni dei maggiori monumenti , particolarmente del tempio della Concordia.

Autenticità

L'autenticità dell'insieme archeologico di Agrigento è notevole.

Deve essere naturalmente riconosciuto che alcuni lavori di restauro che vennero intrapresi XVIII e XIX secolo non sono conformi ai principi moderni della tutela, come venne esposto nella carta di Venezia del 1964 .

Il frontone restaurato del tempio dei Dioscuri è un esempio di ricostruzione non accurata, la quale non operò sulla base di una rigorosa analisi .

Tuttavia, l'autenticità del sito è incontestabile.

Valutazione

Azione dell'ICOMOS

Una missione di esperti dell'ICOMOS ha visitato Agrigento nel marzo del 1997.

L'ICOMOS ha anche consultato un illustre esperto britannico di archeologia classica sul significato culturale del sito.

Il dr. Mounir Bouchenaki, direttore della divisione di «Physical Heritage» dell'Unesco, ha gentilmente permesso di fare una copia del resoconto di questa missione ad Agrigento, dall'8 al 12 maggio del 1996.

Qualità

Pindaro descrisse l'Agrigento dei suoi tempi come «la più bella delle città mortali».

Molti visitatori contemporanei confermerebbero il suo pensiero , per la bellezza del posto e per la qualità dei reperti.

I templi in particolare sono tra i più imponenti e meglio conservati del mondo greco.

In relazione al fatto che la città moderna ricopre solo una parte relativamente ridotta dell'area della città antica, la vasta area proposta per l'iscrizione alla World Heritage List dovrebbe essere considerata come zona paesaggistica.

La fila di grandi templi è la sola di monumenti significativi visibili a tutti; il resto del sito ha mantenuto lo scenario rurale di campi e frutteti, con una manciata di edifici «vernacolari» che esso ha acquistato con la scomparsa della città antica.

Analisi comparativa

Il grandioso periodo della colonizzazione greca si notò nella costruzione di molte città localizzate dalla Spagna alla Crimea.

La maggior parte di esse venne ricostruita nel periodo ellenistico ed in quello romano, così che molto di ciò che rimane oggi non è rappresentativo della cultura greca.

Agrigento occupa un posto di particolare rilievo tra i siti classici, grazie al modo in cui essa ha conservato, all'interno dell'imponente sito originale, così tipico degli insediamenti coloniali dei greci, i considerevoli resti di un gruppo di edifici del periodo antico non contagiati da altre strutture né convertiti per seguire gusti e culti posteriori.

Raccomandazioni dell'ICOMOS per azioni future

Ci sono tre sottodivisioni principali all'interno dell'area proposta per il parco archeologico e nominate per l'iscrizione al World Heritage List: un'estesa area centrale che è già in possesso del governo regionale siciliano, un'area che circonda quest'ultima, che è schedata per l'espropriazione in un futuro prossimo, ed una ulteriore area fuori da queste due.

Le prime due aree sono quelle protette dalla legge n. 1089 del 1939.

È stato chiarito, studiando le foto aeree presentate nel *dossier* della *nomination*, e confermato dalla missione di esperti sul posto, che la terza di queste aree e anche le tre aree esterne designate come aree di rispetto sono soggette ad attività costruttive non autorizzate, le quali hanno in considerevole parte degradato il loro valore culturale.

La missione dell'ICOMOS ha perciò proposto alle autorità provinciali che l'area che deve essere nominata debba essere limitata alla sola proprietà demaniale posseduta dallo Stato (cioè alle sole prime due aree sopra identificate), le rimanenti aree venendo considerate come zone di rispetto.

Questa proposta è stata accettata ed è stato preparato un piano revisionato, il quale incorpora le raccomandazioni dell'ICOMOS.

L'ICOMOS è preoccupato per il basso livello di funzionamento attualmente disponibile per la tutela ed il restauro.

La soprintendenza ha un ben ricercato programma per attuare degli interventi per la progressiva tutela ed il restauro, ma questi hanno ricevuto un'assegnazione con un taglio recente dell'80 per cento.

L'ICOMOS insiste, perciò, affinché le autorità di rilievo rivedano la loro politica nei confronti di questo argomento data l'importanza del turismo per i ritorni economici di una regione economicamente svantaggiata.

Durante il meeting del giugno 1997 l'Ufficio ha rimandato la candidatura allo Stato proponente, affinché questo provveda a dare garanzia di adeguati finanziamenti per la gestione e il mantenimento di tale proprietà.

Non è stata ricevuta alcuna risposta a questa richiesta, fino al periodo in cui questa valutazione è stata redatta (i primi di settembre).

Raccomandazione

Nel caso in cui le garanzie richieste dall'Ufficio siano ricevute prima del Convegno straordinario del novembre 1997, ICOMOS raccomanda che questa proprietà, non appena revisionata, sia iscritta alla World Heritage List, sulle basi dei criteri 1, 2, 3 e 4.

Agrigento fu una delle più grandi città dell'antico mondo del Mediterraneo ed è stata conservata in eccezionali condizioni.

La sua grande catena di templi dorici è una dei monumenti più imponenti della cultura e dell'arte greca»;

considerato, dunque, che la Valle dei Templi di Agrigento fu legalmente dichiarata zona d'interesse nazionale con la legge del 28 settembre 1996 e che provvedimenti legislativi successivi statali e regionali ne hanno determinato gli ambiti in modi non sempre adeguatamente sostenuti da analisi scientifiche archeologiche e paesaggistiche;

considerato in particolare che la Valle, comunque definita, è attraversata sia dalla strada statale n. 115 che collega la parte orientale alla parte occidentale della città di Agrigento sia dal Viadotto Morandi – che ha inferto la più grande ferita archeologica all'intera Valle – costruito dallo Stato nel 1971 per un collegamento rapido della frazione di Villaseta con la città di Agrigento;

considerato inoltre che il Ministro dei lavori pubblici Nesi, rispondendo martedì 30 gennaio 2001 al Senato nella seduta pomeridiana alle interrogazioni concernenti le demolizioni realizzate nella Valle tra il 16 il 18 febbraio 2001, ha affermato (pagina 5 del resoconto stenografico) che «occorre collocare storicamente le soluzioni allora indicate come opportune» e che «il Ministero dei lavori pubblici, anche a seguito delle sollecitazioni pervenute per il tramite dei presenti atti di sindacato ispettivo, ha incaricato l'ANAS e le proprie Direzioni generali di verificare con il comune di Agrigento e la regione Sicilia la possibilità di promuovere un piano di sistemazione paesistico-territoriale che individui soluzioni alternative al collegamento con il quartiere di Villaseta (in altre parole siamo disponibili anche a rimuovere l'opera e realizzarla in altro modo)»;

considerata infine la necessità costituzionale che lo Stato rispetti la competenza legislativa della regione Sicilia in materia ambientale, soprattutto in considerazione del fatto che questa competenza si è esercitata, come si è detto, con la istituzione del Parco archeologico di Agrigento;

ritenuta la necessità che lo Stato italiano debba dare l'esempio della piena compatibilità tra il rispetto del bene archeologico e il principio di legalità,

impegna il Governo:

ad assicurare, nel rispetto della competenza regionale, che la valorizzazione del bene archeologico Valle dei Templi avvenga da parte degli organi del Parco archeologico di Agrigento;

ad assicurare, per quanto di competenza statale, il rispetto dell'area archeologica della Valle dei Templi mediante un sistema viario costruito intorno alla città di Agrigento che, una volta realizzato, consenta di liberare la Valle dagli attuali attraversamenti stradali di competenza statale, concernenti sia la strada statale n. 115 sia il Viadotto Morandi.

(1-00629)

Interrogazioni

CURTO. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso che:

l'economia della regione Puglia è fundamentalmente basata sulla produzione agricola e nei settori della produzione ortofrutticola, vitivinicola, olearia, ceralicola e zootecnica ancora oggi sono concentrati gli sforzi e le speranze di una grande parte della popolazione pugliese;

il lavoro e la coraggiosa politica di investimenti che le imprese agricole pugliesi hanno avviato si trovano a dover fare i conti, adesso come allora, con le continue piaghe endemiche della siccità del territorio e della desertificazione e con la costante possibilità di un susseguirsi di campagne agricole sfavorevoli;

da anni si parla della «legge di orientamento», ma non si hanno elementi concreti che possano far sperare in una prossima approvazione. Solo il 13 settembre 2000 sono stati approvati dalla Commissione attività produttive della camera gli articoli 7 e 8 del disegno di legge per la delega al governo per la predisposizione di tale legge;

da anni si parla anche del contenimento dei costi di produzione, ma i costi dell'energia elettrica e dei carburanti agricoli crescono senza freno; il gasolio agricolo negli ultimi 7 mesi è aumentato di oltre 500 lire al chilogrammo;

il risultato di questo ritardo ha innescato, soprattutto nel mondo agricolo meridionale e pugliese in particolare, una vera e propria speculazione sulle uva da vino (su espressa denuncia presentata dalla Coldiretti della regione Puglia si afferma che «sono quelle che accettano di pagare il pizzo di un prezzo inferiore del 20 per cento rispetto a quello dello scorso anno, non lo sono tutte le altre»).

la mancanza di interventi di mercato a sostegno della viticoltura e della olivicoltura del Mezzogiorno contrasta in maniera stridente con il recente intervento di 75 milioni di franchi disposto dalla Francia a sostegno della sua viticoltura: in Italia, invece, il Governo assume impegni per la riduzione del costo dei carburanti e la pesca, mentre per l'agricoltura tutto sembra vietato con la scusa del divieto comunitario sugli aiuti di stato;

ad avviso dell'interrogante è necessaria una celere approvazione della «legge di orientamento» per dare certezza alle imprese agricole e favorire la multifunzionalità, e della legge riguardante «Disposizioni urgenti sull'agricoltura», al fine di conseguire la rinegoziazione dei mutui, il salvataggio delle imprese agricole in difficoltà, la proroga del condono previdenziale con le facilitazioni previste dall'articolo 75 per i contratti di riallineamento e la valorizzazione delle produzioni tipiche di qualità, nonché della legge di modifica della legge n. 468 del 1992 per porre fine allo scandaloso «balletto delle responsabilità» della pubblica amministrazione per il prelievo sul latte bovino, riservando alle regioni la gestione dell'intero bacino regionale delle quote latte,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga di doversi impegnare:

ad interventi per sostenere il mercato e l'esportazione nei settori vitinicolo, oleario ed agroalimentare;

a predisporre un progetto immediato, speciale e di pronta esecuzione per la lotta alla siccità ed alla desertificazione, mirante al completamento degli invasi e delle reti irrigue esistenti, alla costruzione di nuove strutture capaci di approvvigionare nuove disponibilità di acqua e all'introduzione di un più corretto uso delle risorse idriche per sostenere l'agricoltura e l'ortofrutta di qualità del Mezzogiorno e della Puglia in particolare.

(3-04318)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che l'ANAS ha cancellato lo stanziamento di diversi miliardi, destinati all'allargamento della strada statale n. 275 Maglie-Leuca;

che, inoltre, nella zona operano diverse imprese di medie e piccole dimensioni in forte crescita;

che anche il settore turistico negli ultimi anni ha avuto notevole sviluppo;

che, di contro, gli aspetti positivi sono puntualmente frenati ed annullati da una viabilità che mortifica le reali esigenze del territorio e che rischia di far arretrare la fiorente realtà imprenditoriale con conseguenze negative in termini di produzione, di ricchezza e di occupazione;

che non è più tollerabile che intere popolazioni siano tenute nel sottosviluppo per via di infrastrutture che impediscono ogni forma di progresso;

che la questione relativa alla strada statale n. 275 Maglie – Leuca, che peraltro è stata teatro di diversi incidenti mortali in quanto non più rispondente alle più elementari norme di sicurezza, si trascina ormai da decenni;

che di recente i sindaci dei comuni maggiormente interessati alla realizzazione dell'opera, stanchi per la situazione di stallo, hanno costituito un comitato, al fine di intraprendere tutte quelle iniziative che portino all'inserimento del progetto (già elaborato) nella programmazione triennale dell'ANAS,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza sbloccando questa insostenibile situazione di stallo che le genti del Capo di Leuca di certo non meritano.

(4-22215)

COSTA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che gli studenti dei comuni del Capo di Leuca (Lecce) che frequentano gli istituti superiori della vicina città di Casarano sono obbligati ogni mattina, non essendoci altro tipo di collegamento, ad usufruire delle corriere della Sud-Est;

che lo scarso numero di mezzi impiegati comporta un eccessivo sovraffollamento e pesanti ritardi negli orari delle corse, dovuti anche a frequenti guasti meccanici;

che il suddetto sovraffollamento fa sì che a volte diversi ragazzi, che tra l'altro pagano regolare abbonamento, restino a terra;

che al riguardo sono stati presentati diversi esposti ai competenti organi giudiziari ed alla polizia in quanto l'eccessivo sovraffollamento dei mezzi rende estremamente pericolose ed irregolari le corse;

che per di più i frequenti ritardi costringono i ragazzi a saltare la prima ora di lezione, il cui inizio è fissato per le 8.05, entrando direttamente alla seconda;

che i genitori degli alunni sono giustamente irritati per questo dis-servizio ed al tempo stesso preoccupati per le inevitabili ripercussioni sull'andamento scolastico e per le possibili tragiche conseguenze che potrebbero scaturire dalla scarsità e dalla vetustà dei mezzi impiegati;

che a fronte del crescente aumento dell'abbonamento e delle diverse centinaia di miliardi che lo Stato annualmente versa per ripianare i debiti della Sud-Est il servizio reso alla popolazione peggiora costantemente,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno intervenire con urgenza per potenziare e migliorare il servizio dei pullman così garantendo a centinaia di ragazzi il diritto allo studio.

(4-22216)

LARIZZA, BONAVIDA, PELELLA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, inerente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria)», all'articolo 78 tratta «Interventi urgenti in materia di ammortizzatori sociali, di previdenza e di lavori socialmente utili»;

che il comma 32 del suddetto articolo affronta la questione dell'«integrazione dei servizi informatici, catastale e ipotecario e la costruzione dell'Anagrafe dei beni immobiliari, previsti dall'articolo 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, da realizzare attraverso un piano pluriennale di attività straordinarie (...), anche al fine di favorire il processo di decentramento»;

che «il Ministero delle finanze e l'Agenzia del territorio (...) possono provvedere, (...) entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, alla stipulazione di contratti per l'assunzione a tempo determinato, anche parziale, per dodici mesi, anche rinnovabili, e

fino ad un massimo di 1650 unità, dei soggetti impiegati nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano»,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Ministro delle finanze e l'Agenzia del territorio abbiano avviato le procedure previste dal comma 32, articolo 78, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

se sia possibile ipotizzare una data precisa di inizio dei contratti a tempo determinato del personale già impiegato nei lavori socialmente utili relativi al progetto denominato «Catasto urbano».

(4-22217)

LAURO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso che:

nella giornata di mercoledì 14 febbraio 2001 il Ministro del lavoro, Cesare Salvi, nel corso di una conferenza stampa, ha presentato un rapporto sull'andamento dell'occupazione, con un'operazione di *marketing* pre-elettorale;

sarebbe più appropriato presentare tali rapporti nelle Aule del Parlamento, per poter dar luogo ad un serio dibattito, piuttosto che utilizzare strumenti diversi, come le conferenze stampa, dove il dibattito è naturalmente negato, per pura passerella elettorale;

in concomitanza di detta conferenza stampa i disoccupati napoletani svolgevano un'ennesima azione di protesta occupando la Stazione centrale,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per far sì che il ministro Salvi venga a riferire in Senato sui contenuti del suo rapporto sulle politiche occupazionali e sui motivi della protesta dei disoccupati napoletani.

(4-22218)

TOMASSINI. – *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* – Premesso che:

con decreto legislativo n. 229 del 1999 è stata resa attuativa la libera professione medica nella forma intramuraria;

le aziende sanitarie, secondo quanto espresso dal decreto legislativo n. 446 del 1997, sono soggetti passivi all'IRAP;

i compensi per l'attività libero-professionale intramuraria rientrano tra le tipologie dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi;

evidenziato che:

il Ministero delle finanze, con la circolare n. 69/E del 25 marzo 1999, ha confermato i proventi derivanti dall'attività intramuraria come assimilati al lavoro dipendente e, quindi, imponibili ai fini IRAP secondo il sistema retributivo;

l'aliquota IRAP a carico degli enti è pari all'8,5% mentre per i liberi professionisti è pari al 4,25%;

le aziende sanitarie applicano attualmente una trattenuta, illegittima perché non prevista da nessuna disposizione, sui compensi dei medici in *intramoenia* pari all'8,5%;

non è previsto da alcuna normativa il trasferimento dell'imposta al dipendente autore della prestazione,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali direttive intendano dare i Ministri in indirizzo sull'argomento;

se, al fine di non appesantire il carico tributario delle ASL in considerazione dell'attività *intramoenia*, non sia opportuno rendere non assimilabile al lavoro dipendente l'attività intramuraria consentendo al professionista il pagamento dell'aliquota del 4,25% che gli competerebbe quale libero professionista.

(4-22219)

LAURO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

la fiction «Uno Bianca» mandata in onda da Canale 5 ha riportato alla memoria la drammatica vicenda criminale di poliziotti killer che in 103 azioni provocarono 24 morti e 114 feriti;

il settimanale «Panorama» il 1° febbraio 2001, in un servizio pubblicato a pagina 69, ha denunciato che l'ispettore capo Luciano Baglioni e l'assistente capo Piero Costanza, entrambi in forza al Commissariato di pubblica sicurezza di Rimini, che quasi in solitudine e tra l'ostracismo dei superiori risolsero il caso, portando all'arresto dei loro colleghi criminali, non hanno ricevuto né una promozione né un encomio per il loro pregevole lavoro investigativo e continuano a pattugliare la spiaggia di Rimini,

l'interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi non siano ancora stati riconosciuti i giusti meriti alla tenacia, alla professionalità al rigore ed all'onestà dell'ispettore capo Luciano Baglioni e dell'assistente capo Pietro Costanza:

quali iniziative si intenda intraprendere per premiare questi due onesti servitori dello Stato.

(4-22220)

LAURO. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e civile e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso che:

il settore della vigilanza privata attende una riforma legislativa il cui progetto si trova all'esame della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati;

le aziende del settore si trovano in evidente crisi per la mancata disciplina delle tariffe e per il mancato rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, in particolare quelle napoletane che, prima della liberalizzazione del territorio da parte della prefettura, venivano garantite da una tariffa predeterminata;

alla fine dell'anno passato «La Metropoli» ha dovuto mobilitare ben 750 unità e un altro istituto, l'«ANCR», ha dato inizio, con decorrenza 12 dicembre 2000, alla procedura di mobilità per ben 115 unità (procedura in conclusione per il prossimo 16 febbraio 2001);

la situazione obiettiva in cui versano dette aziende è stata aggravata dalla decadenza del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 346, che alla sua scadenza naturale del 27 gennaio 2001 non è stato convertito in legge, facendo mancare a tale tipo di aziende la funzione primaria di ammortizzatore sociale, né, tantomeno, nonostante l'interrogante nella legge finanziaria 2001 (articolo 78), si è valutato di prorogare fino al 31 gennaio 2001 l'assistenza anche per tutto il settore della vigilanza,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative si intenda intraprendere per coprire tale settore per quanto ad esso, in maniera discriminatoria o omissiva, si è sottratto per mancata disciplina e quali possano essere le ragioni di tale inadempienza che determina notevoli disagi ed evidenti danni alle aziende ed ai lavoratori già licenziati o mobilitandi.

(4-22221)

MONTAGNINO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che è stato espletato il concorso per l'arruolamento di 780 allievi agenti della polizia di Stato indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1996;

che sono in corso le chiamate dei candidati risultati idonei alla prova culturale con votazione 7,75/10;

che le chiamate vengono effettuate in ordine di età, comprendendo i nati fino al 31 dicembre 1972;

che, essendo la data di scadenza della graduatoria fissata all'8 maggio 2001, rischiano di restare fuori dal reclutamento centinaia di candidati idonei, penalizzati solo dal dato anagrafico;

che, dal momento che si rende necessario il potenziamento degli organici della polizia di Stato, appare illogico e antieconomico procedere a nuove, defatiganti prove concorsuali in presenza di centinaia di soggetti dichiarati idonei con il non trascurabile punteggio di 7,75, i quali potrebbero in pochissimi giorni essere chiamati a colmare gli organici, con immediata ricaduta sul fronte della lotta contro il crimine,

si chiede di conoscere se non si intenda provvedere nel senso sopra indicato.

(4-22222)

SCIVOLETTO, FIGURELLI. – *Ai Ministri delle finanze, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso che:

nella notte tra il 23 ed il 24 gennaio 2001 verso le ore 3.00 del mattino ignoti si sono introdotti all'interno dell'ufficio IVA di Catania;

sconosciuti dopo aver forzato la porta sono entrati nella stanza del direttore aprendo i cassetti e gli sportelli dei mobili, senza tuttavia toccare o asportare nulla;

è stato dato fuoco al contenuto di cinque armadi ubicati al piano inferiore nel reparto rimborsi, contenenti i relativi fascicoli;

per spegnere l'incendio che ha reso inagibile tutta la parte dell'ufficio dove è ubicato il reparto rimborsi è stato indispensabile l'intervento dei vigili del fuoco;

considerato che l'ufficio IVA di Catania, già oggetto di indagini giudiziarie su fatture false che hanno dato luogo a rimborsi, ha cominciato a produrre risultati assai rilevanti per l'innovazione degli uffici finanziari e nel recupero di crediti pregressi,

gli interroganti chiedono di sapere:

se l'incendio sia stato mirato alla eliminazione di reperti comprovanti reati perseguiti con il procedimento giudiziario in corso, ovvero alla distruzione di altri documenti, di false fatturazioni, ovvero al blocco o al rinvio della più pericolosa attività dell'Amministrazione finanziaria, ovvero alla intimidazione nei confronti della direzione dell'ufficio e del suo forte impegno;

quali particolari interventi si intendano predisporre al fine di rafforzare l'ufficio IVA di Catania e di dotarlo delle risorse e degli uomini necessari a ricostituire, nel più breve tempo possibile, tutta la documentazione distrutta e di evitare così che il recupero di quanto è andato perduto comporti disfunzioni, danni e ritardi alle normali attività dell'Ufficio;

se non si intenda disporre che alle forze impegnate nelle indagini e nella prevenzione in materia di reati fiscali, finanziari e di riciclaggio siano trasmessi i dati relativi agli oggetti e agli intestatari delle pratiche distrutte;

quali misure si intenda adottare al fine di garantire all'ufficio IVA di Catania sia le attrezzature interne di sicurezza per la documentazione e per gli operatori sia la tutela e la vigilanza indispensabile a prevenire che ogni minaccia e intimidazione si traduca in atto.

(4-22223)

